



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 327

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 marzo 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 7

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 15

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi (Riunione n. 7) » 18

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 20

Plenaria » 22

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79) » 28

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 327° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 marzo 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	29
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	47
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	60
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	»	69
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i>	»	70
<i>Plenaria</i>	»	71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	76
<i>Plenaria (*)</i>		
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i>	»	77
<i>Plenaria</i>	»	77
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>	»	83
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	84
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	89
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	90
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	129
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	137
<i>Plenaria</i>	»	137
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	140

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 327^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 marzo 2020.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 160
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 166

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	» 169
---------------------------	-------

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	» 171
---------------------------	-------

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato

LICHERI

Interviene il ministro per gli affari europei Amendola.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

Il ministro AMENDOLA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori PITTELLA (*PD*), Emma BONINO (*Misto-PEcEB*), CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) e URSO (*FdI*), i deputati MIGLIORE (*IV*), Emanuela ROSSINI (*Misto-Min. Ling.*) e Francesca GALIZIA (*M5S*), il senatore AIMI (*FIBP-UDC*), i deputati DE LUCA (*PD*) e DELMASTRO DELLE VE-DOVE (*FDI*).

Segue la replica del ministro Amendola.

Il presidente LICHERI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1690) Deputati DORI ed altri. – *Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1743) Licia RONZULLI. – *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Discussione e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

Il presidente OSTELLARI propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, recanti modifiche alle norme sul contrasto al fenomeno del bullismo.

La Commissione conviene.

La senatrice D'ANGELO (M5S), relatrice per la 2^a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1690, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli.

Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in primo luogo l'articolo 1 della proposta di legge, il quale interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione.

In particolare, la riforma – alla lettera *a*) – interviene sul primo comma dell'articolo 612-*bis* per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del *partner*, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» – anche la condizione di emarginazione della vittima. Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-*bis*, con la lettera *b*), il disegno di legge aggiunge, poi, all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore, di donna in gravidanza e di disabile, ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, infine, inserisce un comma nell'articolo 612-*bis* del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Questo articolo punisce con l'ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: qualifica espressamente il reato come «proprio» del genitore, dell'esercente la responsabilità genitoriale e di chiunque eserciti le funzioni genitoriali; innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda da 100 a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria.

L'articolo 4 modifica, poi, la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. In primo luogo, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità al-

trui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione, per esempio la scuola, o di protezione e di assistenza all'infanzia, come i servizi sociosanitari. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni. Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento. La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A conclusione del progetto, il tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni: la conclusione del procedimento; la continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; l'affidamento del minore ai servizi sociali; il collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore, anche infradodicenne, se capace di discernimento, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4, alle lettere da *b*) a *e*), modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25. In particolare vengono modificati: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile, relativo alla condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dalla possibilità alternativa del tribunale di disporre l'affidamento stesso oppure il progetto educativo

di cui ai commi da 1 a 3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura; l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, prevede la possibilità di consentire anche nel quadriennio 2021-2024 la sperimentazione degli interventi di cui al comma 205 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, estendendo gli interventi contemplati da tale disposizione fino al compimento del venticinquesimo anno di età nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi sia di altri soggetti che versino nelle condizioni previste dal citato comma 205. A tal fine la disposizione prevede un'apposita copertura al comma 3. In tale disposizione viene inoltre soppressa la previsione della cessazione delle misure. Il comma 250 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, riserva, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il disegno di legge congiunto n. 1743, d'iniziativa della senatrice Ronzulli, sottolinea che esso riprende gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche del bullismo e del *cyber-bullismo*, conclusasi con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo.

La proposta di legge si compone di sette articoli ripartiti in tre Capi. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in primo luogo le disposizioni del Capo II, le quali prevedono misure di contrasto al fenomeno del bullismo in rete attraverso la previsione di più stringenti forme di responsabilità per gli amministratori dei siti e per gli *internet provider*.

In particolare l'articolo 2, sul modello della responsabilità prevista per il direttore responsabile dalla legge sulla stampa, introduce una forma di responsabilità anche per coloro che gestiscono i siti. Si prevede, in particolare la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio *internet* di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o

analogo indirizzo di posta elettronica, quale interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile. La violazione degli obblighi ivi previsti è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro.

L'articolo 3 pone, invece, in capo agli *internet provider* l'obbligo di adottare misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. La definizione di linee guida è demandata ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, anche in questo caso comminata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Di interesse per la Commissione giustizia sono poi alcune delle disposizioni del Capo III, che reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete.

L'articolo 4, in particolare, impone l'obbligatorio inserimento nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche di un espresso richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Ancora, l'articolo 5 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, senza oneri per gli utenti, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di sistemi di *parental control*, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

La senatrice MANTOVANI (M5S), relatrice per la 1^a Commissione, nell'illustrare il contenuto dei disegni di legge in titolo, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1690, all'articolo 3 interviene sulla legge n. 71 del 2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyber-bullismo*. Le modifiche proposte sono finalizzate a estendere il campo d'applicazione della legge anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Con riferimento al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyber-bullismo* – chiamato a redigere il Piano di azione integrato per il contrasto del *cyber-bullismo* –, la proposta prevede la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e attribuisce il coordinamento dei lavori del tavolo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ulteriori modifiche riguardano le linee di orientamento che deve emanare il Ministero dell'istruzione per la prevenzione e il contrasto del *cyber-bullismo*. In particolare, il campo d'applicazione di questo strumento è esteso alla prevenzione e al contrasto anche del bullismo. Si stabilisce, inoltre, che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico.

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 4-*bis*, si prevede che le Regioni possano adottare iniziative volte a fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Tale servizio è finalizzato a favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Si dispone, inoltre, che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo e *cyber-bullismo*, che non costituiscano reato, possa – dopo aver informato i genitori – coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.

L'articolo 5 dispone un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007. Per l'adeguamento dello statuto, si individuano i seguenti principi: prevedere che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del *cyber-bullismo*, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati; prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.

L'articolo 6 prevede interventi del Ministero dell'istruzione volti a predisporre strumenti di monitoraggio del fenomeno del bullismo e a sviluppare le competenze dei docenti che devono fronteggiare tali fenomeni. In particolare, il Ministero dell'istruzione è tenuto a mettere a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del *cyber-bullismo*. Inoltre, per prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico, sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente.

L'articolo 7 istituisce un numero telefonico nazionale gratuito per fornire assistenza alle vittime di bullismo e di *cyber*-bullismo. Più nel dettaglio, si prevede che presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia assicurato un servizio di assistenza accessibile tramite il numero pubblico 114, gratuito e attivo 24 ore su 24. Tale servizio è chiamato a fornire alle vittime, o ai loro congiunti, assistenza psicologica e giuridica e, nei casi di urgenza, a informare prontamente le autorità di polizia. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, si prevede una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo con azioni di carattere preventivo, dispone che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri lo svolgimento di una rilevazione – con cadenza triennale – degli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo al disegno n. 1743, segnala che il contenuto del provvedimento è di prevalente competenza della Commissione affari costituzionali; tuttavia ne è stata disposta l'assegnazione in sede di Commissioni riunite al fine di consentire la trattazione congiunta con il disegno di legge approvato dalla Camera.

Nell'ambito dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali, si segnala il Capo I che, composto di un solo articolo, apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Similmente al disegno di legge n. 1690, la proposta in esame estende l'ambito di applicazione della legge n. 71 anche al fenomeno del bullismo. A differenza dell'altro provvedimento, il disegno di legge reca anche una definizione di bullismo, inteso come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Analogamente al disegno di legge n. 1690, inoltre, la proposta interviene sulla composizione del tavolo tecnico, spostandone l'incardinamento presso il Ministero dell'istruzione e attribuendo al Ministro dell'istruzione il coordinamento dei lavori dello stesso. Il Capo III reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete. In particolare, l'articolo 6 prevede – al fine di assicurare un'adeguata pubblicità agli strumenti di protezione e ai filtri – la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi, avvalendosi dei

principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine l'articolo 7, in analogia all'articolo 7 del disegno di legge n. 1690, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la famiglia, di un numero telefonico gratuito nazionale attivo 24 ore al giorno per l'assistenza alle vittime di bullismo e *cyber-bullismo*.

Conclude, proponendo la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo aventi lo stesso oggetto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE avverte che i disegni di legge nn. 1180 e 1275, originariamente assegnati alle Commissioni rispettivamente 1^a e 2^a, potrebbero essere utilmente riassegnati per connessione di materia alla presente sede riunita delle due Commissioni. Analoga assegnazione sarebbe auspicabile per il disegno di legge n. 1692.

In attesa di tali sviluppi, propone che il seguito della discussione congiunta sia rinviato.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Proposta di indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale

Il PRESIDENTE riferisce che la proposta all'ordine del giorno – avanzata dal sen. Cioffi – trae origine dall'attività svolta in seno al Ministero dello sviluppo economico che, nel dicembre 2018, ha istituito un Gruppo di esperti per l'elaborazione della Strategia nazionale sull'intelligenza artificiale.

Nel mese di luglio 2019, il Gruppo ha prodotto una Proposta per la strategia italiana per l'intelligenza artificiale, che è stata poi sottoposta a consultazione pubblica.

L'intelligenza artificiale ha implicazioni notevoli in termini industriali e lavorativi, ma anche riguardo alla qualità della vita, alla competitività, alla mobilità e al settore delle comunicazioni, e presuppone lo sviluppo delle infrastrutture digitali e della connettività a banda larga.

La competizione sull'intelligenza artificiale e in generale sul mondo digitale vede gli Stati Uniti d'America e la Cina come attori dominanti, dunque è necessario che i Paesi europei cooperino su questo asse verticale per diventare il terzo attore della partita e l'Italia ha le capacità e le potenzialità per svolgere un ruolo importante in questo dibattito.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) manifesta apprezzamento per l'iniziativa proposta, osservando, nel merito, che gli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale sono, allo stato dell'arte, concentrati negli Stati Uniti, in Cina e in Israele. In tale contesto, l'Italia potrebbe apportare un contributo rilevante nella riflessione sui principi etici che dovrebbero presiedere all'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) osserva che l'intelligenza artificiale rappresenta la sfida cruciale del 21° secolo e l'orizzonte dei prossimi scenari industriali. Le applicazioni di questa nuova tecnologia potrebbero consentire di prevenire e risolvere problematiche industriali e commerciali rilevanti quali, ad esempio, quelle connesse all'attuale emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del *coronavirus*. L'approfondimento dei temi connessi all'intelligenza artificiale dovrebbe trovare spazio all'interno della programmazione dei Fondi europei per la ricerca 2021-2027. Tuttavia, l'orientamento del Governo non appare consapevole di tutte le implicazioni del caso, se è vero che il Ministero dell'innovazione continua ad essere un ministero senza portafoglio, avulso dal Ministero della ricerca e dell'Università. Sostiene infine la necessità di sviluppare il tema dell'intelligenza artificiale anche con interventi mirati nel settore delle prenotazioni turistiche *online* e della logistica internazionale, in considerazione del particolare valore aggiunto che potrebbe essere apportato dal marchio del *made in Italy*.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) ritiene che, in un momento così complicato per il mondo produttivo e per il Paese in generale, le Commissioni lavori pubblici e industria dovrebbero dedicare tutto il loro tempo a individuare le soluzioni migliori per risollevare l'economia del Paese, messa in ginocchio a causa dell'epidemia di *coronavirus*. Il Parlamento dovrebbe dare risposte rapide a cittadini e imprese e non disperdersi su altri temi.

Il presidente COLTORTI segnala che la seduta delle Commissioni riunite lavori pubblici e industria è stata convocata al fine di discutere la proposta di avvio di un'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale. Come risulta dal calendario dei lavori, la Commissione lavori pubblici avrà tutto il tempo di discutere l'importante tema del contrasto alla diffusione del *coronavirus* nella seduta già convocata per le ore 17 di oggi, nel corso della quale sarà chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione sanità sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, cosa che la Commissione industria ha già fatto in una precedente seduta. Peraltro il Governo ha già trasmesso al Senato anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) comprende le preoccupazioni espresse dal senatore Mallegni, ma sottolinea che l'intelligenza artificiale è un tema cruciale proprio per le sue grandi implicazioni industriali, oltre che per l'enorme impatto che ha sull'uomo, ed è per tale motivo che il Parlamento deve occuparsi di questa materia, rispetto alla quale l'Italia può e deve avere voce in capitolo.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) si dice d'accordo ad approfondire il tema dell'intelligenza artificiale, ma auspica che ciò possa portare alla concreta adozione di un piano strategico.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone dunque di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo. A tal fine, invita i Gruppi a voler indicare i soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 3 marzo 2020

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 7

Relatori: BERGESIO (L-SP-PSd'Az) e NUGNES (Misto)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,55

(63) *QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) *Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) *Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) *NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) *MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) *TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) *NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. – Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 marzo 2020

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 2 sarebbe opportuno specificare l'ambito applicativo della disposizione, sia con riferimento agli aspetti territoriali, sia per quanto riguarda le tipologie delle misure di contenimento consentite.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VITALI. – Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 6 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, che mirano a recepire alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

Preliminarmente, ribadisce che il disegno di legge costituzionale in esame non intende comprimere l'indipendenza della magistratura, né sovvertire il principio della obbligatorietà dell'azione penale, ma semplicemente mira a sottrarre alla discrezionalità dei capi ufficio delle procure l'indicazione di un elenco di reati da perseguire prioritariamente, sia per ragioni di uniformità sul territorio nazionale sia per non disperdere le risorse umane, economiche e tecnologiche in una moltitudine di azioni penali, con il rischio di incorrere nella prescrizione.

Peraltro, ritiene che nella definizione dei criteri di priorità non vi sia una ingerenza della politica nelle competenze della magistratura, dal momento che la proposta sottoposta all'approvazione delle Camere, e trasmessa dal Ministro della giustizia, tiene conto non solo delle proposte dei Ministri dell'interno e dell'economia, ma anche di quelle dei procuratori generali di corte d'appello, sentiti – a loro volta – i procuratori del rispettivo distretto.

Con l'emendamento 1.3, si stabilisce un termine – il 30 settembre di ogni anno – entro il quale i procuratori generali di corte d'appello devono inviare le loro proposte motivate al procuratore generale presso la Cassazione. Il medesimo termine si applica anche per l'invio al Ministro della giustizia delle proposte dei Ministri dell'interno e dell'economia, come previsto dall'emendamento 1.4.

L'emendamento 1.5 stabilisce che la votazione della proposta da parte delle Camere avvenga in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, mentre con l'emendamento 1.6 si prevede che la violazione dei compiti di monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale e della funzione di controllo sull'attività dei sostituti procuratori, per verificare che si attengano alle indicazioni sulle priorità e sull'uso dei mezzi di indagine, costituisce illecito disciplinare.

Auspica infine che, nonostante la contrarietà della maggioranza espressa in discussione generale, vi sia la possibilità di emendare il testo per poi sottoporlo all'esame dell'Assemblea.

Il senatore PARRINI (*PD*) precisa che l'emendamento 1.1, a sua firma, soppressivo dell'unico articolo, rappresenta l'orientamento del proprio Gruppo fermamente contrario sul provvedimento in esame. Tuttavia, per evitare che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 comporti la preclusione di tutte le altre proposte di modifica, comprimendo così il dibattito, lo ritira, preannunciando il proprio voto, al termine dell'esame, per il conferimento di un mandato a riferire negativamente all'Assemblea

Il senatore BALBONI (*FdI*) illustra l'emendamento 1.2, con il quale si propone di modificare l'articolo 112 della Costituzione, stabilendo che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge. In tal modo, si eviterebbe di inserire nella Carta costituzionale norme di dettaglio, che sarebbero definite invece con legge ordinaria. Ciò sarebbe opportuno anche per sottrarre il Parlamento alla pressione dell'opinione pubblica, al momento della votazione della proposta recante i criteri di priorità, nel caso in cui, in quel frangente, siano stati commessi delitti che destano particolare allarme sociale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile l'emendamento 1.2 e ne auspica un accoglimento da parte della maggioranza, quanto meno per consentire che il testo sia oggetto di un dibattito più ampio in Assemblea. In tal caso, preannuncia la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti a sua firma.

Il relatore PAGANO (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Il senatore BALBONI (*FdI*), intervenendo incidentalmente, sottolinea che sul disegno di legge costituzionale in esame la Commissione giustizia ha sollevato una questione di competenza. Pertanto, sarebbe opportuno sospendere l'esame, in attesa delle determinazioni della Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE ritiene che non vi siano le condizioni per sospendere l'esame del provvedimento, il cui *iter* in sede referente è ormai prossimo alla conclusione, tanto più che la 1^a Commissione è la sede naturale per l'esame dei disegni di legge costituzionali.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

È quindi posto ai voti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale in titolo al relatore Pagano, che risulta respinto.

All'esito di tale votazione, il PRESIDENTE assegna l'incarico di relatore al senatore Parrini, al quale la Commissione conferisce il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) si riserva di presentare una relazione di minoranza.

La seduta termina alle ore 16,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 388**

Art. 1.

1.1

PARRINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

LA RUSSA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 112. – Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge"».

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifica dell'articolo 112 della costituzione in materia di esercizio dell'azione penale».

1.3

VITALI

Al comma 2 dopo le parole: «presso la Corte di Cassazione» aggiungere le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno».

1.4

VITALI

Al comma 3 dopo le parole: «ai mezzi di indagine» aggiungere le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno».

1.5

VITALI

Al comma 4 dopo le parole: «sottopone all'approvazione delle Camere», aggiungere le seguenti: «in occasione dell'inaugurazione dell'anno Giudiziario. Le Camere possono solo approvare o meno la proposta».

1.6

VITALI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. La violazione delle norme contenute nei commi 6 e 9 del presente articolo costituisce illecito disciplinare.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria**152^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE in qualità di relatore illustra il provvedimento in titolo che, per le parti di competenza, presenta alcune criticità: esse, pur giustificate dalla situazione di emergenza sanitaria, meritano di essere evidenziate come contributo al dibattito e prima di ogni possibile proposta di parere, la quale, stante l'urgente necessità di convertire al più presto il decreto, non potrà comunque che essere favorevole.

Anzitutto, c'è da segnalare il rinvio all'articolo 650 del codice penale, recato dall'articolo 3 comma 4 per sanzionare il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto. Si tratta della sanzione che ordinariamente assiste gli ordini che l'Autorità amministrativa impartisce per l'esecuzione delle misure di sua competenza: qui essa si estende a tutte le misure dettate dalle «autorità competenti» e discende direttamente (*quoad poenam*) dal decreto-legge, che pure non esclude misure prefettizie ai sensi dell'articolo 3 comma 5. In proposito, va ricordato che nel successivo decreto-legge n. 9 del 2020 si delimita l'efficacia delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, quando in contrasto con le misure statali (articolo 35).

Dall'altro lato, l'elencazione delle «misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata dell'evolversi della situazione epidemiologica», di cui al comma 2 dell'articolo 1, è asseritamente non esaustiva: vi è quindi il rischio che il predetto rinvio si traduca in una norma penale in bianco, che assiste di sanzione un precetto indeterminato emesso ai sensi del comma 1 (ad opera di «autorità competenti» che adottino «ogni» misura, con l'unica delimitazione teleologica contenuta nell'*incipit* della disposizione). Infine, anche tra le misure tipizzate, ve ne è una fonte di possibili criticità: «l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva» (lettera *i*) del citato comma 2 dell'articolo 1).

Laddove assistite da sanzione penale sia pur modesta, tali previsioni potrebbero confliggere con l'articolo 24 della Costituzione, giacché quest'ultimo, in ossequio all'antico brocardo *nemo tenetur se detegere*, sancisce «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l'Autorità per la propria incriminazione», diritto, viceversa, pregiudicato dalla norma suddetta. Il pericolo può essere sventato solo modificando i commi 4 e 5 dell'articolo 3, per assistere con la sanzione dell'articolo 650 solo la previsione incriminatrice rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine amministrativo impartito per l'esecuzione delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 1 (ad eccezione di quella di cui alla lettera *i*).

Le misure ulteriori preannunciate dal Governo non possono limitarsi ai pur opportuni aiuti economici alle popolazioni colpite. Occorre anche contenere aumenti ingiustificati di prezzi, prevedendo che – nei casi di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 501-*bis* del codice penale – la pena per le manovre speculative su merci sia aumentata fino alla metà in presenza di una emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento della competente autorità amministrativa. Sulla falsariga di quanto richiesto dalla Commissione giovedì scorso, vanno sospesi, sino a cessata emergenza, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di operatività del predetto decreto. È noto che il nuovo decreto-legge n. 9/2020 prevede che siano sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, fino alla fine del mese; andrebbe però chiarito che il rinvio alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articolo 146-*bis* sulla partecipazione al dibattimento a distanza) va trasposto nella sua interezza alla fattispecie in questione «in quanto compatibile» (e non

solo per la norma del comma 5, sull'equiparazione del luogo in cui l'imputato si collega all'aula di udienza). Infine, invita il Governo a prevedere un rafforzamento degli organici magistratuali nelle zone colpite dal rinvio delle udienze, viepiù se questo viene reso facoltativo non solo nei circondari di tribunale ma per interi distretti di Corte d'appello: l'effetto dell'arretrato che viene a crearsi è prevedibilmente assai ingente per diversi mesi, tale da non poter essere fronteggiato con le forze assegnate in via ordinaria.

Per quanto riguarda l'unico emendamento proposto, attinente alla sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico (2.0.1), non ravvisa nulla che osti, per quanto di competenza.

Si apre la discussione, nella quale il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita a cogliere l'occasione del parere per offrire all'interprete una chiave ermeneutica, utile a sventare i fraintendimenti cui il richiamo all'articolo 650 del codice penale si presta. Per converso, non si deve prescindere dal dovere di solidarietà collettiva che, in presenza di ricadute sulla salute, dovrebbe prevalere sul diritto dell'individuo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) non ritiene applicabile alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 1 il principio *nemo tenetur se detegere*.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dissente in quanto la citata lettera *i*) si vale di elementi extrapenali la cui conoscibilità è complessa, ma che concorrono a determinare il dovere giuridico cui è collegata la condotta omissiva sanzionata: le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità andrebbero rese reperibili e consultabili, così come l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dovrebbe essere ricavabile già nella norma di rango primario, per evitare che l'articolo 650 del codice penale si traduca in una fattispecie in bianco.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) interviene in ordine alla asserita indeterminatazza della ASL competente, che a suo modo di vedere è invece con certezza individuabile nel territorio dove avviene lo sbarco. Il dovere di conoscenza, comunque, incombe sul viaggiatore: è lui a doversi informare sulla destinazione del suo viaggio e, eventualmente, sul fatto che ricada nell'elenco dell'Organizzazione mondiale della sanità. Una sanzione penale del genere è a tutela di un altro principio, non meno importante di quelli invocati dal Presidente: la sanità pubblica, che nel caso concreto richiede le misure contenute nel decreto-legge, da approvare senza alcuna modifica.

Dopo che il PRESIDENTE ha ribadito che in nessuna parte della sua illustrazione si è affacciata alcuna modifica al testo del decreto, ma semmai si è sottoposta alla Commissione la possibilità di evidenziare alcune criticità all'interno del parere favorevole, il sottosegretario FERRARESI

dichiara che la norma del decreto-legge è chiara e non necessita di alcuna precisazione.

La senatrice D'ANGELO (M5S) richiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

La senatrice D'ANGELO (M5S) presenta alla Presidenza il seguente testo: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminato altresì l'unico emendamento proposto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Il PRESIDENTE contesta l'intitolazione del testo proposto dalla senatrice D'Angelo, recante il seguente sintagma: «Parere alternativo a quello proposto dal relatore per la 2^a Commissione permanente». Infatti, l'alternatività va valutata in rapporto al dispositivo di un parere e quello affacciato prima della sospensione era ed è un parere favorevole.

La senatrice D'ANGELO (M5S) giudica infondati tutti i rilievi affacciati e, pertanto, immeritevoli di essere fatti oggetto di qualunque osservazione: l'articolo 650 c.p. è da sempre stato giudicato costituzionalmente compatibile ed il suo utilizzo è indispensabile proprio per le fattispecie qui evidenziate. Quanto ai restanti elementi contenuti nell'illustrazione introduttiva, sono estranei al decreto e non devono rientrare nel parere.

I senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e CUCCA (IV-PSI) invitano tutti i Gruppi ad uno sforzo di unitarietà, che consenta di offrire un supporto interpretativo senza modificare l'orientamento, globalmente emerso dal dibattito, per un parere favorevole. Conviene il senatore PILLON (L-SP-Psd'Az), che però evidenzia come anche il senatore Crucoli aveva opinato in ordine alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE recepisce tutti gli orientamenti del dibattito nella seguente proposta di parere favorevole: «La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 3 deve intendersi riferito al mancato rispetto dei provvedimenti che adottano le misure di contenimento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esaminato altresì l'emendamento 2.0.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Sulla proposta del Presidente, dopo che è stata accertata la presenza del numero legale, conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Esame e rinvio)

I relatori CRUCIOLI (*M5S*) e Julia UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustrano il provvedimento in titolo, che reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La proposta si compone di 16 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi di riforma, novellando il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento. La procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dal comma 2 dell'articolo 1, che prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Su tali schemi deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro ricezione; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri. La medesima procedura di cui al comma 2 deve essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare disposizioni integrative e correttive della riforma (comma 3).

L'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. Si tratta, nel primo caso, di intervenire sul catalogo di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, nel secondo caso, di potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale. In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* attengono alla modifica della disciplina della mediazione obbligatoria. La norma di delega prevede che il Governo, nel riformare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, debba: escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità sanitaria e, in relazione alle medesime controversie, limitare l'accertamento tecnico preventivo, previsto come obbligatorio dalla legge sulla responsabilità sanitaria, ai soli casi per i quali l'accertamento del danno richiede una consulenza tecnica; escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi; prevedere l'obbligatorietà della mediazione in materia di controversie derivanti dal contratto di mandato e dai rapporti di mediazione.

Le lettere da *d)* ad *h)* dettano invece principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina della negoziazione assistita. In particolare, la ri-

forma dovrà: escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie relative alla circolazione stradale; consentire la negoziazione assistita da più avvocati anche per le controversie individuali di lavoro (di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile), senza che essa costituisca una condizione di procedibilità dell'azione; semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso; consentire nell'ambito della procedura di negoziazione assistita una attività di istruzione stragiudiziale, disciplinandone le garanzie, l'utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per la violazione delle suddette norme.

Nella disciplina dell'istruzione stragiudiziale il Governo dovrà poi anche: disciplinare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, prevedendo idonee garanzie; prevedere, laddove parti e terzi non intendano rendere dichiarazioni, misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; introdurre sanzioni penali per chi rende in questa fase dichiarazioni false; introdurre conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile; disciplinare l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso della procedura di negoziazione nell'eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice di disporre la rinnovazione delle prove; prevedere una maggiorazione non inferiore al 30 per cento del compenso degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a meno che il giudice non ritenga tale istruttoria abusiva o manifestamente inutile; prevedere che gli eventuali abusi commessi dall'avvocato in tale fase siano considerati, indipendentemente da ogni altra responsabilità, gravi illeciti disciplinari.

L'articolo 3 contiene i principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà: assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; sostituire il procedimento sommario di cognizione con un unico rito semplificato, esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica; rideterminare i tempi di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza; disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico; individuare i procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 individua gli obiettivi generali della riforma, ossia da un lato l'effettività della tutela e dall'altro la semplicità del procedimento e ragionevole durata del processo. La lettera *b*) è volta, in primo luogo, all'abrogazione del procedimento sommario di cognizione e all'introduzione di un rito esclusivo e obbligatorio per le

cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (con l'unica eccezione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro), denominato «rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica». Il principio di cui alla lettera *b*), concernente l'introduzione del nuovo rito unico davanti al giudice in composizione monocratica, è articolato in una serie di criteri direttivi (numeri da 1 a 8) volti, tra l'altro, all'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del *thema decidendum* ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti. In particolare il Governo dovrà prevedere: la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso – sulla falsariga del processo sommario di cognizione – al fine di abbreviare i tempi processuali; che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un «congruo termine», comunque non superiore a 120 giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni.

Con riguardo alla precisazione del *thema decidendum* preliminarmente all'udienza di comparizione, il disegno di legge prevede che almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione vada depositata la comparsa di risposta che contiene le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto; rispetto alla disciplina vigente, che prevede la comparsa di risposta del convenuto entro venti giorni (o dieci giorni nei casi di procedimento sommario), si dà dunque più tempo all'attore per la replica. Si prevede altresì: che entro un termine perentorio non superiore a 20 giorni prima della prima udienza al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese; che, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita – al convenuto e ai terzi chiamati in causa – la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti.

Con riguardo alla fase successiva all'udienza di prima comparizione si prevede: la possibilità per il giudice, nel corso della suddetta udienza, di concedere alle parti un termine perentorio per la definitiva formulazione delle loro istanze istruttorie; fino a 30 giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a 20 giorni per la sola indicazione della prova contraria (quindi 50 giorni complessivi invece degli 80 attualmente previsti per il procedimento ordinario), fissando l'udienza successiva non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine. C'è poi il termine di 20 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la definizione delle istanze istruttorie, entro il quale il giudice: pronuncia ordinanza di ammissione delle prove, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indica alle parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza ovvero provvede a fissare direttamente l'udienza per la discussione orale della causa, senza che sia necessario, in questo caso, assegnare termini predeterminati per

il deposito di memorie conclusive. In tal caso il giudice provvede differendo l'udienza già fissata e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Si prevede altresì la predisposizione da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, del calendario del processo.

La lettera *c*) è volta a rivedere il meccanismo decisorio ordinario, delegando il Governo a prevedere che: il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza; o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione; in tale caso su richiesta il giudice assegna un termine perentorio non superiore a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Al termine della discussione, il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione oppure sene riserva il deposito entro i 30 giorni successivi. Uno specifico principio (lettera *d*)), concerne la disciplina dei rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che: il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze; il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti. È rimesso alle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione, valutare se chiedere o meno di discutere nuovamente la causa dinanzi al collegio, ferme comunque le conclusioni precisate e gli atti difensivi già depositati in vista della discussione dinanzi al giudice monocratico (non sarà quindi più obbligatoria la ripetizione delle attività già svolte).

In particolare, il Governo dovrà prevedere: la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di mutamento del rito; che il giudice dia alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; la prevalenza del rito collegiale in caso di cause connesse oggetto di riunione, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione. Infine, con la lettera *e*), il Governo è delegato a modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

L'articolo 4 indica i principi e criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel riformare la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il Governo dovrà prevedere: la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie (lettera *a*)); la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso, nonché un regime di pre-

clusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (lettere *b*) e *c*)); la possibilità che la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria ordinaria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile (lettera *d*)).

L'articolo 5 interviene in materia di processo dinanzi al giudice di pace, stabilendo, alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei relativi decreti legislativi. In particolare, alla lettera *a*) si dispone che il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La lettera *b*) prevede l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione da parte del giudice di pace.

L'articolo 6 individua principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. In particolare, il Governo dovrà: individuare nel ricorso l'atto introduttivo del giudizio di appello (lettera *a*)), sostituendolo all'atto di citazione, analogamente a quanto previsto per l'instaurazione del giudizio in primo grado; individuare un termine per la fissazione della prima udienza non superiore a 90 giorni (lettera *a*)); individuare un termine perentorio per la costituzione dell'appellato, che potrà comunque essere effettuata fino a 20 giorni prima della data di udienza. Allo spirare del termine dovranno essere collegate decadenze processuali che comportino tra l'altro l'impossibilità di riproporre domande ed eccezioni non accolte in primo grado (lettera *b*)). Il Governo dovrà conseguentemente abrogare l'articolo 436-*bis* del codice di procedura civile, relativo alla costituzione dell'appellato e all'appello incidentale (lettera *d*)); prevedere che tanto l'improcedibilità dell'appello quanto l'estinzione dell'appello siano dichiarate dal giudice con ordinanza (lettera *c*)); abrogare la disciplina del c.d. filtro in appello, ovvero gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile rubricati rispettivamente «inammissibilità dell'appello» e pronuncia sull'inammissibilità» (e, conseguentemente, anche l'articolo 436-*bis*, che li richiama: lettera *d*)).

Quanto alla disciplina della fase della decisione, conclusa l'istruttoria e la trattazione, il Governo dovrà (lettera *e*)) prevedere che il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (numero 1). Questa modalità può essere applicata anche in caso di appello incidentale, se la parte nei cui confronti è proposto vi consente, con apposito atto depositato almeno 5 giorni prima dell'udienza (numero 3); in alternativa, il collegio potrà fissare un'altra udienza per la discussione orale e, se le parti lo richiederanno, concedere loro un termine perentorio per presentare sintetiche note difensive contenenti le conclusioni finali (termine che non potrà oltrepassare i 30 giorni antecedenti l'udienza).

A conclusione dell'udienza il collegio potrà pronunciare sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ovvero riser-

varsi di depositare la decisione nei successivi 60 giorni (numero 2). Il Governo è delegato inoltre a riformare la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate (lettera *f*). In particolare, la nuova disciplina dovrà partire dalla regola dell'esecutività del provvedimento impugnato per prevedere alcune eccezioni, rimesse alla valutazione del giudice. La sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza potranno infatti essere disposte dal giudice (numero 1) se egli riterrà – «sulla base di un giudizio prognostico» – che l'impugnazione sia manifestamente fondata ovvero se egli riterrà che dall'esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti. La richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado può essere presentata anche più volte nel corso del giudizio d'appello purché fondata – a pena di inammissibilità – su elementi sopravvenuti rispetto alla precedente valutazione del giudice (numero 2). Peraltro, per il caso di riproposizione di una istanza poi giudicata manifestamente inammissibile o infondata, il Governo è delegato a inasprire l'attuale pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice, da 2 a 4 volte (numero 3). Infine, il Governo è delegato a prevedere che – laddove il giudice ritenga l'appello manifestamente fondato o manifestamente infondato – sia possibile ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi di delega per la modifica della disciplina processuale relativa alle controversie sui licenziamenti. In particolare, i principi e criteri direttivi prevedono di: sopprimere le norme procedurali speciali (cosiddetto «rito Fornero»), poste – relativamente a tali controversie – per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, con conseguente applicazione della disciplina già vigente a regime (comma 1, lettera *a*)); stabilire il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, prevedendo altresì la definizione di un'opportuna disciplina transitoria (comma 1, lettera *b*). I principi e i criteri direttivi in esame concernono anche i casi in cui la controversia sul licenziamento implica che siano risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (comma 1, alinea). In particolare, per conseguire l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, si prevede il superamento delle norme speciali poste, per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, con la conseguente applicazione, per tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (emanato in attuazione della presente norma di delega), della disciplina già vigente a regime. Quest'ultima è costituita dalla disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro; in ogni caso (sia in quest'ultimo ambito sia nel «rito Fornero») per le controversie sui licenziamenti trovano applicazione norme specifi-

che sui termini temporali di impugnazione, stabilite dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. La lettera *b*) pone, come principio di delega, il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, prevedendo altresì la definizione di un'opportuna disciplina transitoria per l'attuazione di tale principio.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione, in particolare sono oggetto di intervento l'espropriazione presso terzi e il procedimento di espropriazione immobiliare. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 individua i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge per la modifica del procedimento di espropriazione presso terzi. In particolare si delega al Governo ad intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, prevedendo: che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determini l'inefficacia del pignoramento; che, nel caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo pignorato cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 reca invece i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alla procedura di espropriazione immobiliare. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a modificare la disciplina vigente prevedendo in primo luogo che il debitore, con istanza depositata – non oltre dieci giorni prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile – possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato (numero 1). Con riguardo al valore di mercato il legislatore delegato deve disciplinarne i criteri per la determinazione, prevedendo anche che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione non inferiore al decimo del prezzo proposto (numero 2). Sono previsti poi anche alcuni ulteriori limiti, diretti a garantire che tale facoltà non pregiudichi i creditori: i creditori devono essere messi in condizione di valutare la convenienza dell'offerta e la loro opposizione può essere superata solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la vendita competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore (numeri 3) e 5); la vendita deve perfezionarsi in un lasso di tempo contenuto e, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice deve provvedere ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile (numero 8), in quanto la possibilità offerta al debitore non può tradursi in un ostacolo al corso della procedura. Per la stessa ragione, l'istanza non può essere reiterata (numero 9).

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio. Nell'esercizio della delega, il Governo deve procedere

alla revisione delle ipotesi in cui, in tali procedimenti, il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale. Ciò, secondo il proponente, con l'obiettivo «di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni».

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina inerente il giudizio di scioglimento delle comunioni. Il comma 1, lettera *a*), prevede l'introduzione, in sede di attuazione della delega, di un procedimento di mediazione da esperire, prima della fase dinanzi al tribunale, mediante la comparizione di tutti i litisconsorti dinanzi ad un avvocato o a un notaio. Tale professionista indica alle parti tutta la documentazione necessaria allo scioglimento della comunione e, dopo averla acquisita, procede al tentativo di mediazione. Si tratta di un procedimento sostitutivo di quello previsto dalla disciplina di carattere generale sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010. La norma di delega: fa salvo il procedimento per la divisione a domanda congiunta disciplinato dall'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile; stabilisce che il professionista incaricato debba essere iscritto negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita istituiti presso i tribunali ai sensi dell'articolo 179-*ter* delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»; demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per l'espletamento del procedimento in oggetto.

Si dovrà prevedere che, all'esito negativo della mediazione, il professionista incaricato del procedimento predisponga una relazione corredata di specifica indicazione dei beni oggetto della comunione e delle eventuali carenze nella documentazione. Quanto alla documentazione necessaria, la disposizione fa esplicito riferimento alla corretta individuazione catastale dei beni immobili e della loro regolarità urbanistica (lettera *b*)). Tale relazione, ai sensi della lettera *c*), è depositata dalla parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento, la quale dovrà altresì depositare la documentazione utile alla completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari. Tra questi la lettera *d*) prescrive che siano esplicitamente inclusi i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

In merito alla definizione del giudizio, le lettere *e*) ed *f*) stabiliscono, rispettivamente, che: in assenza di contestazioni, si debba prevedere che il giudice sciolga la comunione con ordinanza non revocabile, assoggettabile solamente a ricorso ordinario da parte di terzi ovvero soggetta a revocazione straordinaria; il giudice, parimenti, statuisce le spese; la disposizione si applica anche in caso di contumacia di una o più parti; in presenza di contestazioni, si debba prevedere la definizione del giudizio con sentenza che decide anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, alla loro vendita (di tutti o di alcuni), alle spese. Si dovrà inoltre prevedere (lettera *g*)) che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza ovvero del passaggio in giu-

dicato, il giudice deleghi la vendita al medesimo professionista che ha espletato il tentativo di conciliazione, se possibile. Il giudice nomina un esperto, a norma dell'articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede la nomina, da parte del giudice istruttore – d'ufficio o su istanza – quando ciò si riveli necessario per la formazione della massa da dividersi e delle quote. Lo stesso articolo 194 stabilisce che il giudice riceva il giuramento dell'esperto di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità, ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile.

La disciplina delegata dovrà quindi stabilire che il professionista possa procedere alla vendita dei beni secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice (lettera *h*). La lettera *i*) stabilisce che, al momento della presentazione di istanza di assegnazione da parte dei condividenti, si debba prevedere il versamento di una somma, la cui entità è stabilita dal giudice in una misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale, a titolo di acconto sul conguaglio. La lettera *l*) dispone in ordine alle contestazioni, che dovranno essere decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le procedure stabilite dal Codice di procedura civile, al libro quarto, titolo II, capo VI (rubricato «Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio»). Si dovrà inoltre prevedere (lettera *m*) che il professionista predisponga il progetto di divisione, lo comunichi a tutti i litisconsorti necessari (ivi compresi i contumaci) insieme all'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la discussione del progetto. Quindi, in merito alla definizione del procedimento: in assenza di contestazioni o in caso di accordo sulla modifica del progetto, il professionista tramette il progetto al giudice, previa estrazione a sorte delle quote in caso di uguaglianza delle medesime, il quale, previa verifica della regolarità delle operazioni e dell'assenza di contestazioni, dichiara il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile (lettera *n*)); in caso di contestazioni, il professionista tramette il progetto al giudice, al quale è rimessa la decisione con sentenza – previa estrazione a sorte dei lotti in caso di uguaglianza dei medesimi – che definisce il procedimento e decide in merito alle spese (lettera *o*)).

L'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il comma 1, lettera *a*), prevede che le innovazioni in materia di arbitrato dovranno rafforzare le garanzie di indipendenza ed imparzialità dell'arbitro. Si dovrà prevedere, in particolare, che l'omessa dichiarazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, di circostanze che possano costituire motivi di riconsunzione, sia assunta quale causa di decadenza dal ruolo di arbitro. Ai sensi della lettera *b*), si dovrà dettare specifica disciplina concernente l'efficacia esecutiva del decreto del presidente della corte d'appello, con contenuto di condanna, dichiarante l'efficacia del lodo straniero. La disposizione mira a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in materia, concernenti l'immediata esecutività del lodo straniero a seguito dell'ordinanza.

L'articolo 12 reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Il comma 1, lettera *a*), stabilisce che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici. Il capo dell'ufficio può autorizzare eccezioni a tali modalità solo in caso di malfunzionamenti del dominio giustizia ovvero in situazioni di urgenza, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche. La disposizione dovrà applicarsi ai procedimenti civili davanti al giudice di pace, al tribunale, alle corti di appello e alla Corte di cassazione. La lettera *b*) specifica che il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte possa avvenire anche con mezzi diversi dalla PEC – posta elettronica certificata nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici. Qualora si opti per modalità diversa dalla PEC, ai sensi della lettera *c*) si dovrà considerare avvenuto il deposito del documento o dell'atto al momento della generazione di un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione. La lettera *d*) stabilisce che, nell'esercizio della delega, si dovrà introdurre il principio di chiarezza e semplicità degli atti del giudice e di parte. A tale riguardo, al fine favorire la consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici, le informazioni ivi contenute dovranno essere strutturate in campi precostituiti per l'inserimento nei registri del processo.

La lettera *e*) stabilisce che non dovranno essere previste sanzioni inerenti le specifiche tecniche dell'atto (nella sua forma o schema informatico) quando la sua trasmissione abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Del mancato rispetto delle specifiche tecniche si potrà comunque tener conto nella disciplina delle spese. La lettera *f*) riguarda il versamento del contributo unificato. In particolare, si dovrà prevedere che il contributo possa essere pagato: con modalità telematiche, attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; con strumenti di pagamento elettronico; mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; mediante pagamento presso rivendita di generi di monopolio e valori bollati, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; mediante bonifico, con strumento di pagamento non telematico. La medesima lettera *f*), numero 2), demanda ai decreti di attuazione della delega la disciplina inerente i mezzi attraverso i quali si dovrà provare l'avvenuto versamento.

Ai sensi del numero 3) si dovrà prevedere, per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, l'obbligo di pagamento del contributo unificato esclusivamente con sistemi telematici quando il deposito dei documenti è stato effettuato con modalità telematiche. Si dovrà prevedere unicamente l'utilizzo di sistemi telematici per il pagamento del contributo unificato nella procedura di liquidazione giudiziale (lettera *f*), numero 4)). Ai sensi del

numero 5, il versamento effettuato con modalità diverse da quelle previste in sede di attuazione della delega non libera le parti dagli obblighi previsti dall'articolo 14 del Testo unico sulle spese di giustizia. Infine, il numero 6 prospetta la revisione della disciplina concernente il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte, prevedendo il pagamento con sistemi telematici di tali spettanze. La lettera g) prevede che talune disposizioni relative alle modalità di attestazione di conformità, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, siano consentite per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti.

L'articolo 13 reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori. Il comma 1, lettera a), stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata – PEC dall'avvocato quando il destinatario della notificazione: sia un soggetto obbligato a munirsi di PEC ai sensi di legge; ha eletto domicilio digitale ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La notificazione avviene comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ai sensi della lettera b), si dovrà stabilire che, qualora la notificazione via PEC non sia andata a buon fine per motivi dipendenti dal destinatario, l'avvocato provvede a notificare gli atti solamente mediante inserimento nell'area *web* riservata (articolo 359 del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In tal caso la notificazione si deve intendere eseguita il decimo giorno successivo all'inserimento. La notificazione potrà avvenire con le modalità ordinarie solo quando non sia possibile o non sia possibile effettuarla via PEC per cause indipendenti dal destinatario. Inoltre (lettera c)) dovrà essere vietata la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario nei casi previsti dalla disciplina in esame, salvo: quando l'avvocato dichiara che la notifica via PEC non sia possibile; quando non possa essere effettuata per cause indipendenti dal destinatario; quando il destinatario sia sprovvisto di PEC. Infine, la lettera d) dispone che vengano emanate disposizioni per la semplificazione del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di strumenti informatici e telematici.

L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi. Il comma 1, lettera a), prevede che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a sanzione a favore della Cassa delle ammende. La lettera b) stabilisce che si dovranno prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie in caso di rifiuto di ispezione di persone o cose ordinato giudice, alle parti o a terzi, per conoscere i fatti della causa e in caso

di rifiuto di esibire in giudizio un documento o altra cosa, su ordine del giudice istruttore ad una parte o a terzi, su istanza di parte. Infine, la lettera *c*) prevede che in sede di attuazione della delega venga fissato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere – ovvero comunicare le ragioni del diniego – le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che è necessario acquisire al processo.

L'articolo 15, comma 1, lettera *a*), reca principi e criteri direttivi ai fini del coordinamento con la legislazione vigente. La disposizione fa riferimento a modifiche al codice di procedura civile, al codice civile e alle norme di leggi speciali, che non siano direttamente richiamate dai principi e criteri di delega. La disposizione, inoltre, menziona esplicitamente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. n. 1775/1933). La lettera *b*) prevede che debbano essere apportate modifiche alla disciplina dei rimedi preventivi: in particolare, – novellando la legge n. 89 del 2001 concernente l'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo – si dovrà prevedere la sostituzione dell'introduzione del giudizio nelle forme del processo sommario di cognizione con: la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Tale nuova disciplina troverà applicazione nei procedimenti civili di primo grado, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Quanto ai giudizi presso la corte d'appello, si prevede che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito della discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali. Queste ultime sono disciplinate dall'articolo 190 del codice di procedura civile il quale ne prevede il deposito in cancelleria entro 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione. Il termine è perentorio. Entro 20 giorni dalla scadenza per il deposito delle comparse conclusionali le parti devono depositare le memorie di replica.

L'articolo 16 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Vi si prevede che le amministrazioni provvedano agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame e dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). I decreti legislativi dovranno essere corredati dalla relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria oppure dia conto dei nuovi o maggiori oneri e dei relativi mezzi di copertura (comma 2). Secondo il comma 3, qualora i decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno, gli stessi sono emanati solamente successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni recanti i relativi mezzi di copertura.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE che fissa alle ore 15 di mercoledì 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire nominativi di soggetti da ascoltare in audizioni, richieste dalla senatrice D'ANGELO (M5S).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Si apre la discussione, nella quale la senatrice MODENA (FIBP-UDC) stigmatizza l'indeterminatezza della nozione di «interessi finanziari dell'Unione», cui pure sono collegate sanzioni penali: esse espropriano il Legislatore nazionale anche in ambiti propri e peculiari (alcune fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione).

Concorda il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), secondo cui andrebbe prioritariamente verificato se l'aumento di pena discendente dall'adempimento della direttiva si verifichi, ed in che misura, nei Paesi che non coprono con sanzioni penali tutta la platea di fattispecie oggetto della nostra legislazione codicistica. L'articolo 5, comma 1 lettera b), poi, si presta a rilievi che, già affacciati dal Relatore, meritano di essere chiariti.

Replica agli intervenuti il relatore MIRABELLI (PD), che evidenzia i motivi che sostengono l'opportunità dell'intervento normativo proposto. La sua proposta di parere favorevole sarà quindi corredata di una sola osservazione, che muove dalla necessità di chiarire in che forma il reato di peculato si presti ad essere richiamato nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche. Con riguardo ai reati di peculato, infatti, si osserva che gli stessi presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri. Non appare chiaro come possa configurarsi in tali casi la circostanza che il reato sia realizzato nell'interesse dell'ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come possa a tali ipotesi applicarsi la disciplina sanzionatoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (n. 145)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Si apre la discussione, nella quale la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) richiede in che misura il testo proposto dal Governo si coordini con l'esistenza di professionalità previste dalla disciplina sulla crisi d'impresa; anche la casistica esistente meriterebbe un apposito riconoscimento che nella norma transitoria non si rinviene.

La senatrice VALENTE (*PD*) invita ad includere (nel sottoinsieme professionale di cui alla lettera l)) un esplicito riconoscimento degli operatori specializzati sulla violenza di genere contro le donne. Concorda il presidente OSTELLARI.

Dopo che la relatrice RICCARDI (*M5S*) ha difeso in replica il testo, che recepisce le pronunce del Consiglio di Stato con una corretta suddivisione in sottoinsiemi delle tre macroaree specialistiche, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria**258^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma, anche mediante l'eventuale acquisizione della relazione tecnica aggiornata, dell'invarianza degli effetti delle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento rispetto ai saldi di finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, identici in Commissione e in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare l'emendamento 1.5, recante sospensione della disciplina in tema di visite fiscali nei casi di quarantena, da sostituirsi con nuova regolamentazione. Con riguardo agli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, volti ad ampliare

l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Risulta necessario acquisire, per verificare l'idoneità della copertura, la relazione tecnica sulla proposta 1.12, che prevede la fornitura di dispositivi di protezione per i farmacisti nei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica, con l'incremento di 2 milioni del Fondo emergenze nazionali per il 2020 mediante ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa per la cd. «lotteria degli scontrini». Comporta maggiori oneri la proposta 1.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, richiede la relazione tecnica per verificare l'idoneità della copertura finanziaria recata dall'emendamento 2.1, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020, mediante riduzione delle risorse previste per la cosiddetta «lotteria degli scontrini», al fine di garantire a tutti gli operatori finanziari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.2, che vincola una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, all'acquisto di dispositivi di protezione per il personale sanitario, al fine di verificare che non siano pregiudicati gli interventi previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con riguardo agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, volti ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1, in materia di sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico, che prevede un onere permanente a fronte di una copertura limitata al 2020. Presenta profili di onerosità la proposta 2.0.2, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui all'articolo 4 del provvedimento all'incremento del personale medico e infermieristico.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.3, che incrementa lo stanziamento di cui all'articolo 4 di 15 milioni per il 2020, per l'attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, presenta profili di onerosità la proposta 3.0.1, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie ad avviare nelle scuole il servizio formativo a distanza, con la fornitura delle relative piattaforme tecnologiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Presenta profili di onerosità l'emendamento 4.1, unica proposta riferita all'articolo 4, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui allo stesso articolo all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al testo del provvedimento consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.5, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.12, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari. Concorda quindi con il relatore sull'onerosità della proposta 1.13.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso contrario, per gli aspetti finanziari, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.0.3, in mancanza di relazione tecnica. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.0.1, per tipologia e tempistica della copertura, nonché della proposta 2.0.2, recante oneri non quantificati e non coperti.

In relazione agli ulteriori emendamenti, si associa al relatore sulla valutazione contraria, per profili di onerosità, degli emendamenti 3.0.1 e 4.1.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), pur ribadendo in linea di principio l'esigenza che il Governo presti anche alle proposte dell'opposizione la dovuta attenzione, mediante la predisposizione, ove necessario, di una adeguata relazione tecnica, alla luce dell'emergenza che caratterizza il Paese e alle finalità del provvedimento in discussione, volto a contenere la diffusione del contagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, fatta salva la possibilità, presso la Commissione di merito o in Assemblea, di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta del relatore, richiamando la necessità, pur in un momento particolarmente difficile, di mantenere lucidità ed equilibrio, nell'interesse di tutti gli italiani.

Il presidente PESCO esprime apprezzamento per lo spirito di collaborazione e l'atteggiamento responsabile assunta da tutti i Gruppi parlamentari, a partire dalle forze di opposizione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*), considerato che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea coincidono con quelli presentati presso la Commissione di merito, sulla base delle indicazioni già emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) richiama sinteticamente i quesiti avanzati sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia dato ai componenti della Commissione un tempo congruo per prendere cognizione del contenuto della nota consegnata dal Governo.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 15,50.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiararsi non soddisfatta delle risposte fornite dal Governo, ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi informativi più analitici e puntuali sugli effetti del provvedimento, in relazione al numero dei beneficiari del trattamento integrato, comparato ai destinatari dei cosiddetti «80 euro», nonché sui risparmi derivanti dall'abrogazione di tale ultima misura, al fine di verificare in modo esauriente la congruità della copertura, anche alla luce dei rilievi mossi nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito, in particolare da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Per queste ragioni, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di appartenenza.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) alla luce della relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, appena depositata dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evasione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, – in cui l'effetto finanziario è a regime – dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni

di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n. 3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e con l'avviso conforme della rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è posta ai voti e approvata.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, che estendono l'ambito applicativo del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, facendo ricorso alle risorse del fondo per il reddito di cittadinanza. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 1.12 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Occorre valutare l'emendamento 1.13 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto del trattamento integrativo, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.17 e 1.18, che prevedono il riconoscimento di una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.0.1, che prevede un'esenzione fiscale per le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che ampliano l'ambito di applicazione della detrazione fiscale prevista dal medesimo articolo 2. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 2.9 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di

politica economica. Occorre valutare l'emendamento 2.11 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto della detrazione fiscale, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, che introducono l'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, che abbiano conseguito ricavi o compensi tra 65.001 euro e 100 mila euro, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede altresì la relazione tecnica sulle proposte 2.0.3 e 2.0.4, che estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.5 (analogo al 3.3) recante una norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.6 (pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome), 2.0.7 (esenzione dal pedaggio autostradale dei veicoli del corpo valdostano dei vigili del fuoco) e 2.0.8 (sui requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare). Comporta maggiori oneri, per assenza di copertura, l'emendamento 2.0.9, sempre in tema di requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.10, che prevede norme agevolative nei confronti dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, e 2.0.11 recante norme agevolative in favore delle bande musicali legalmente costituite. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 2.0.12, che reca misure fiscali volte ad agevolare il rientro di lavoratori altamente qualificati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.4 che incrementa il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che introduce agevolazioni fiscali nei confronti degli enti bilaterali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE comunica che dalla Commissione di merito sono state trasmesse due riformulazioni, ossia le proposte 1.7 (testo 2) e 2.10 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.1, 1.2 e 1.3. Si pronuncia in senso contrario, inoltre, sugli

emendamenti 1.5, 1.7, limitatamente alle lettera *c*) e 1.10, fatta salva la parte che prevede l'incremento delle rate per la restituzione. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 1.12, segnalando al riguardo che la disposizione non necessita di copertura, nonché sulla proposta 1.13. Formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.17 e 1.18, per inidoneità della copertura nonché sulla proposta 1.0.1, che determina minori entrate e reca inoltre una copertura non idonea. Manifesta altresì un apprezzamento contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9 e 1.16, non segnalati dal relatore.

Sulla proposta 1.7 (testo 2), infine, manifesta un giudizio non ostativo.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla valutazione della proposta 1.0.1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento comporta minori entrate non quantificate che richiedono la predisposizione di una relazione tecnica e, con riguardo alla copertura finanziaria, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica non presenta sufficienti finalità, mentre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili risultano già destinate agli *ex* LSU di Napoli.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) richiede delucidazioni in merito all'avviso contrario sulla proposta 1.4 e sugli emendamenti analoghi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde che la valutazione negativa, dal lato finanziario, è dovuta al fatto che il riconoscimento ai beneficiari dell'opzione di posticipare la percezione del trattamento integrativo al momento del conguaglio, pone problemi di distribuzione degli oneri tra esercizi finanziari diversi, con effetti di cassa non quantificabili e privi pertanto di copertura certa.

Proseguendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre sull'emendamento 2.8 l'avviso contrario è limitato alla lettera *b*). Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sulle proposte 2.10, 2.10 (testo 2), 2.11 e 2.9.

Formula quindi un avviso contrario anche sugli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.12, non segnalati dal relatore, che prevedono la possibilità di differire l'erogazione del beneficio al momento del conguaglio, con effetti di cassa non quantificabili e privi di copertura certa.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'emendamento 2.12, nel ricordare che l'opzione sul conguaglio era stata riconosciuta ai destinatari del cosiddetto *bonus* «80 euro», invita il Governo ad individuare, anche in questo caso, una soluzione che agevoli i contribuenti ricorrendo se necessario ad una stima degli effetti della misura sugli esercizi finanziari eventualmente interessati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva al riguardo che, in realtà, tale opzione non risolve il problema del recupero, atteso che la questione emerge, di regola, non tanto al momento del conguaglio, quanto in sede di dichiarazione dei redditi; rileva altresì che non si dovrebbe trattare di numeri elevati.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza che lo Stato venga incontro ai contribuenti con misure di semplificazione efficaci e comprensibili.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, soffermandosi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, esprime un avviso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri privi di idonea copertura, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, analogo al 3.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.0.5, che reca una misura molto attesa sul territorio, a sostegno dei giovani che studiano all'estero, senza comportare oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, ripristinando una disposizione allo stato non più applicabile, la proposta emendativa comporta una estensione della platea dei beneficiari che necessita di adeguata copertura.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, richiama l'attenzione sul meccanismo previsto a copertura degli oneri, che attinge alle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza che risultino inutilizzate all'esito del previsto monitoraggio. Invita pertanto a riconsiderare la valutazione contraria, cogliendo l'occasione anche per sottolineare la necessità di una revisione di tale pur apprezzabile misura di sostegno, alla luce di quanto emerso in sede di prima applicazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala che tale copertura pone un problema tecnico, dal momento che fa fronte a oneri certi con risorse incerte, che saranno determinate solo all'esito del monitoraggio.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare, qualora ve ne fossero le condizioni, la presentazione di una riformulazione delle proposte in questione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.0.12, volto ad attrarre i lavoratori altamente qualificati, di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno, manifestando il proprio disappunto per la scarsa considerazione del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che tale proposta, che riguarda in realtà lavoratori già rientrati in Italia, prevede l'estensione di una serie di agevolazioni: a tale proposito gli uffici del Ministero hanno svolto uno specifico approfondimento sui profili finanziari, da cui è emerso un onere crescente nel tempo e, in prospettiva, molto elevato.

Passando quindi alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.4, che pone tra l'altro un problema di corretta formulazione, nonché sulla proposta 3.0.2 in assenza di relazione tecnica. La valutazione è negativa anche sull'emendamento 3.2, non segnalato dal relatore, sempre in tema di differimento dell'erogazione del beneficio al momento del conguaglio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Governo su proposte meritorie e condivisibili, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera *c*), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera *b*), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.0.2.

Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3", e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: '60 euro' con le seguenti: '100 euro' e"».

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con pre-supposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) ribadisce, in relazione al testo, le considerazioni già espresse in sede di parere per la Commissione di merito.

Richiama quindi i rilievi già formulati sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondenti a quelli proposti in sede referente.

Con riguardo agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri, per insufficienza della copertura, l'emendamento 2.200 che estende l'ambito di applicazione della detrazione di cui all'articolo 2. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.200 che introduce l'istituto del quoziente familiare, nonché sulle proposte 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2) sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Chiede elementi informativi sugli effetti finanziari della proposta 3.0.200, relativa all'entrata in vigore di nuovi principi contabili per i bilanci delle regioni e degli enti locali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.200; esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2), in assenza di relazione tecnica. Con riguardo all'emendamento 3.0.200, si pronuncia per la semplice contrarietà, giacché la proposta reca una disciplina non coordinata con il recente decreto di proroga dei termini, manifestando comunque la disponibilità del Governo ad accogliere a tale proposito un ordine del giorno, almeno come raccomandazione.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore PRESUTTO (M5S) avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evazione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, – in cui l'effetto finanziario è a regime – dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n. 3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,

comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera *c*)), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera *b*)), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.2, 2.200, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2).

Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3" e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: '60 euro' con le seguenti: '100 euro' e".

Formula parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.200.

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del Governo e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente PESCO (*M5S*), in quanto di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, anche in termini di disponibilità delle relative risorse, con riguardo all'articolo 1, recante l'erogazione, per il 2020, di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale fino a dodici mesi a favore dei lavoratori dell'area di Savona, a valere sulle risorse destinate alla regione Liguria dalla legge n. 148 del 2015 per interventi di sostegno salariale alle aree di crisi industriale complessa (spesa di conto corrente); nonché in relazione all'articolo 2, che provvede, mediante la nomina di un Commissario straordinario, alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa fondo investimenti per le amministrazioni centrali istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (spesa di conto capitale). A tale fine, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, la predisposizione di una relazione tecnica del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 4 marzo 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Informa quindi che i proponenti hanno riformulato in un testo 2 gli emendamenti 1.7 e 2.10 e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.19, 1.20 e 2.14 (aventi carattere di mero *drafting*), tutti pubblicati in allegato.

Infine, avverte che il senatore Fantetti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.12 e che sono stati ritirati gli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché gli ordini del giorno G/1698/3/6, G/1698/5/6 e G/1698/6/6.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'ordine del giorno G/1698/1/6.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/1698/2/6.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1698/4/6.

Il sottosegretario GUERRA invita i firmatari a ritirare l'ordine del giorno G/1698/1/6, altrimenti il parere sarà contrario, e si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1698/4/6.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) accoglie l'invito del Sottosegretario e ritira l'ordine del giorno G/1698/1/6.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) non insiste per la votazione, dunque l'ordine del giorno G/1698/4/6 è accolto come raccomandazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.0.1.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.7 (testo 2) e rivolge un invito al ritiro sugli emendamenti 1.10, 1.12, 1.13 e 1.15.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.19 e 1.20 del relatore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 1.7 (testo 2) e ritira l'emendamento 1.10.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 1.7 (testo 2) anche i senatori MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), DE BERTOLDI (*FdI*), SCIASCIA (*FIBP-UDC*), BUCCARELLA (*Misto*), LANNUTTI (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritira l'emendamento 1.15.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa sottoscrizione da parte del senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Posti separatamente ai voti sono invece accolti gli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.19.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei voti sull'emendamento 1.7 (testo 2)

A seguito di successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.16.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 1.20.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e, previa sottoscrizione da parte del senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*), 1.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FENU esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.10 e 2.0.12.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.10 (testo 2) e rivolge un invito al ritiro sugli emendamenti 2.13, 2.8, 2.9 e 2.11.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14 del relatore.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritira gli emendamenti 2.13 e 2.8.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.9 e 2.11.

I senatori LANNUTTI (*M5S*), SCIASCIA (*FIBP-UDC*), DE BERTOLDI (*FdI*), MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e BUCCARELLA (*Misto*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.10 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 (previa sottoscrizione da parte del senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*)), 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.7, messo in votazione, è respinto.

L'emendamento 2.10 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.10.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.12.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che in premessa ipotizza per la fine del 2020, a causa della recessione economica in corso, dell'andamento del mercato cinese e del prevalente orientamento della economia italiana verso le esportazioni, un aumento del rapporto tra *deficit* e PIL. Rileva quindi sarcasticamente che l'attuale rapporto al 137 per cento sembrerebbe peraltro inspiegabile in considerazione della competenza della Ragioneria generale dello Stato – uno degli organi tecnici cui si continua ad attribuire di fatto un peso significativo nel tracciare l'indirizzo politico – e della puntigliosità della 5^a Commissione, che ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sulla gran parte degli emendamenti presentati.

Entrando nel merito dell'emendamento, si rammarica che non si intenda incentivare il rientro di giovani altamente qualificati sui quali in passato il Paese ha investito molto in formazione scolastica. Ritene infatti che, nonostante le difficoltà contingenti, il mercato del lavoro possa offrire loro alcune preziose opportunità professionali.

Prende quindi la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), che giudica rilevante e condivisibile il tema introdotto dal Presidente, ma lo considera poco coerente con la materia oggetto del provvedimento in esame. Interventi a favore del rientro dei lavoratori dall'estero potranno invece essere più opportunamente adottati nell'ambito di testi più organici in materia fiscale, magari addirittura in una riforma complessiva del fisco. Con queste precisazioni, dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) esprime apprezzamento per il tema sollevato dal Presidente e richiama le esperienze legislative in proposito da parte di alcune Regioni italiane. Giudica quindi opportuno varare misure a favore del rientro dei lavoratori attualmente all'estero in un prossimo provvedimento, per il quale preannuncia un personale impegno. Dopo aver assicurato la propria attenzione sulla materia, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.0.12 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; non essendoci richieste di interventi per dichiarazioni di voto, si passa al mandato a riferire.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore, senatore FENU (*M5S*), a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1698, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento, che intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 e dell'allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiama sinteticamente i principali contenuti del testo, che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo della disciplina in oggetto. Il successivo articolo 2 reca le definizioni rilevanti e individua il contribuente e gli intermediari incaricati delle comunicazioni di legge, nonché i meccanismi transfrontalieri da segnalare alle autorità fiscali nazionali ed estere. L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente e i relativi esoneri, mentre l'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri.

Il relatore osserva quindi che l'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione e precisa i casi in cui è soggetto all'obbligo di comunicazione e che l'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si sofferma poi sull'articolo 7, che stabilisce i termini di presen-

tazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione, e sull’articolo 8, che dispone un obbligo *una tantum* nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri. Il successivo articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l’Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere.

In conclusione, il relatore precisa che l’articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti; l’articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero; l’articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni; l’articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria; l’articolo 14 stabilisce che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

In riferimento all’articolato così descritto il relatore richiama l’attenzione sulla complessità delle misure proposte dal Governo, cui ha certamente contribuito qualche inesattezza nella traduzione in italiano dei documenti predisposti dall’Unione europea. Per quanto riguarda la definizione del meccanismo cui più volte fa riferimento l’articolato in esame, ne fornisce un modello esemplificativo, in analogia a quanto emerso negli anni scorsi con le operazioni di triangolazione poste in essere per ridurre il prelievo fiscale: grazie alla sede fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata e all’opera di intermediari in grado di fornire consulenza specifica, le imprese beneficiarie sono riuscite a porre in essere comportamenti elusivi. Conclude ritenendo opportuno un congruo termine per esaminare un provvedimento caratterizzato da tecnicità e complessità.

Il presidente BAGNAI dopo aver rilevato polemicamente che la complessità degli argomenti proposti nell’atto del Governo mal si addice a un esame frettoloso, chiede al rappresentante del Governo di concedere alla Commissione un tempo più ampio, anche per procedere all’audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di consentire alla Commissione di utilizzare i documenti ricevuti per la consultazione pubblica. Si associa alla richiesta del presidente Bagnai di avere una proroga del termine.

Dopo l’intervento del senatore FENU (M5S) che condivide tale richiesta il senatore DE BERTOLDI (Fdi) ritiene opportuno aggiungere anche l’audizione del Direttore delle Dogane.

Il senatore D’ALFONSO (PD) apprezza le osservazioni di merito del relatore e condivide l’opportunità di un ulteriore approfondimento.

Il senatore LANNUTTI (M5S) propone di svolgere l’audizione del professor Lupi.

Il sottosegretario GUERRA rileva che il contenuto proprio dello schema di decreto non innova in maniera significativa rispetto alla direttiva madre, che aveva già previsto da tempo lo scambio obbligatorio di informazioni di carattere fiscale. Dopo aver assicurato la senatrice Bottici di verificare la disponibilità della documentazione acquisita nel corso della consultazione pubblica, avverte che il parere potrà essere reso entro la fine del mese di marzo.

La Commissione prende atto dell'impegno del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che essendo concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1698**

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.7 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» aggiungere le seguenti: «in via automatica»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in otto rate».*

1.19

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

1.20

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» con le seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

Art. 2.

2.10 (testo 2)

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare»
con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».*

2.14

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione»
inserire le seguenti: «di cui al comma 1».*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 3 marzo 2020

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**144^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1721, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019», n. 1746 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'atto del Governo n. 163, recante lo schema di decreto interministeriale concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, nonché con il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 988 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico».

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE avverte che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda i contenuti del disegno di legge in titolo, già illustrati in sede di Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, soffermandosi sulle misure che il provvedimento d'urgenza prevede possano essere adottate nei settori di interesse per la Commissione. Tra queste vi sono la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio – ossia musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali – nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi; la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati. Sottolinea che, in merito è poi intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che ha deliberato, con riferimento all'intero territorio nazionale, la sospensione fino al 15 marzo 2020 sia dei suddetti viaggi di istruzione sia delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato; si sofferma sulla seconda osservazione, oggetto dei rilievi che hanno condotto alla rimessione alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, segnalando che con tale osservazione non si intende escludere le autonomie speciali dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, bensì tenere conto delle peculiarità di tali enti territoriali proprio al fine di favorire l'operatività delle norme stesse. Rammenta, al riguardo, che nella Regione Valle d'Aosta il Presidente della Regione svolge le funzioni prefettizie, coordinando le amministrazioni e le strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) precisa in primo luogo che la rimessione alla sede plenaria dell'esame del decreto-legge in titolo non è in alcun modo volta a ostacolarlo o a ritardarlo. Nel riprendere le argomentazioni già svolte in sede ristretta, manifesta riserve sulla seconda osserva-

zione poiché, pur comprendendo le ragioni addotte dal relatore, a suo giudizio nelle situazioni di emergenza nazionale – e in particolare in quelle che riguardano la salute pubblica – è necessaria una regia unitaria e dunque la centralizzazione delle competenze in capo allo Stato. Le sovrapposizioni di competenze dello Stato e degli enti territoriali e le asimmetrie nelle decisioni hanno reso evidenti, proprio nell'emergenza in corso, le criticità del nostro ordinamento nella *governance* delle grandi crisi. Criticità che sono state aggravate dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 e che sarebbero state ulteriormente aggravate dalla realizzazione del progetto di autonomia differenziata, che prevedeva l'attribuzione alle Regioni di competenze in materia di protezione civile. Conclude auspicando che le difficoltà registrate in questa occasione possano offrire lo spunto per una profonda riflessione.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'esigenza di ricercare, nelle emergenze come quella in corso, la massima condivisione delle decisioni da parte di tutti i soggetti coinvolti: solo dall'incontro su un piano di pari dignità tra lo Stato centrale, unico soggetto che può assicurare una visione generale, e gli enti territoriali, che possono offrire la conoscenza del territorio, possono originare provvedimenti calibrati ed efficaci. Conclude sottolineando come, in questa occasione, tutte le parti abbiano cercato la condivisione, non lo scontro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(57) Simona Flavia MALPEZZI e PEROSINO. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

(1375) PITTONI ed altri. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra i disegni di legge in titolo.

Su proposta della senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1741

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessò che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 prevede che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra le misure che possono essere adottate rientra la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;

il D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha deliberato, con riferimento all'intero territorio nazionale, la sospensione fino al 15 marzo 2020 sia dei suddetti viaggi di istruzione sia delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che nelle Regioni cosiddette *no cluster*, ovvero non direttamente interessate dai focolai, permanendo tale condizione, sono fatte salve le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche che si svolgano nella provincia di appartenenza e, per la Regione Valle d'Aosta, le attività che si svolgano nel proprio territorio regionale;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento d'urgenza in titolo una clausola di salvaguardia delle prerogative e competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 3 marzo 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,05

*AUDIZIONI INFORMALI DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA PROVINCIA DI SAVONA
E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1727 (INTERVENTI FUNIVIE SAVONA)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 marzo 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) IN RELAZIONE AGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2018) 392 DEF., COM (2018) 393 DEF. E COM (2018) 394 DEF. (PROPOSTE PER LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE – PAC 2021-2027)

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ABATE (M5S) riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, rilevando che questi, assegnati alla 13^a Commissione per-

manente ed esaminati congiuntamente in sede redigente, recano, rispettivamente, «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare») e "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare"».

Il disegno di legge n. 1571, di iniziativa governativa, è composto da 14 articoli e giunge in Senato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera.

L'articolo 1, dopo aver enunciato le finalità perseguite dal disegno di legge (risanamento dell'ecosistema marino, promozione dell'economia circolare, diffusione di modelli comportamentali virtuosi per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle acque), introduce una serie di nuove definizioni tra cui quelle di «rifiuti accidentalmente pescati (RAP)» e di «rifiuti volontariamente raccolti (RVR)».

L'articolo 2, al comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi. Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta.

Un ulteriore caso è disciplinato dal comma 3, che prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

In base al comma 4, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente. Il comma 5 è diretto ad includere tra i rifiuti urbani i RAP e i RVR, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, mentre il comma 6 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Il comma 7 attribuisce all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) una serie di compiti in materia ed il comma 8 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento.

L'articolo 3, dedicato allo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, prevede che tali campagne possono essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente (ossia del Comune) o su istanza presentata da un soggetto promotore. Per l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia si rinvia ad un decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiagiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il comma 1 prevede che tali biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui all'articolo in esame. Viene fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti.

Il comma 2 stabilisce che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa l'operazione di vagliatura, mentre il comma 3 prevede l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente (che reca l'esclusione dalla normativa sui rifiuti per talune fattispecie) anche ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del Codice dell'ambiente, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, mentre l'articolo 7 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 8 prevede la promozione nelle scuole di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; l'articolo 9 modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, concernente la celebrazione presso gli istituti scolastici della «Giornata del mare».

L'articolo 10 prevede, al comma 1, il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP – di un riconoscimento ambientale attestante il loro impegno.

Il comma 2 rimanda ad un regolamento ministeriale per l'individuazione delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento, mentre il comma 3 prevede la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i RAP o i RVR.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione

permanente, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e dello sviluppo economico, nonché rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, degli enti gestori delle aree marine protette, delle regioni, delle cooperative di pesca e delle imprese di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, mentre l'articolo 14 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Passando al disegno di legge n. 674, questo apporta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni.

Esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 256 del Codice, al fine di escludere la configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca.

L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto, aggiungendo due commi all'articolo 199 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori previsto al termine della seduta odierna non avrà luogo ed è convocato giovedì 5 marzo, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria**81^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTO*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, recante misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo *coronavirus* (*virus COVID-19*). Più in dettaglio, l'articolo 1 concerne l'adozione di misure relative ai comuni o alle aree interessate dal contagio: tra le misure adottate, e di specifico interesse della Commissione, si prevedono: la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità; la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali; la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (*smart working*). L'articolo 2 prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le misure previste hanno efficacia fino al 1° marzo 2020, fatti salvi i diversi termini temporali contemplati da specifiche disposizioni. Alcune delle misure in oggetto

concernono l'intero territorio nazionale, mentre altre riguardano le sole regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto ovvero territori più specifici. L'articolo 4 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Nell'esprimere apprezzamento per la *ratio* del provvedimento, rispetto alla quale preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo, il senatore BIASOTTI (*FIBP-UDC*) si dichiara preoccupato per la grave situazione economica che il Paese sta attraversando, soprattutto nel settore turistico. Invita pertanto il Governo a concentrare l'attenzione sui settori economici che versano in maggiore difficoltà.

Rifacendosi alle considerazioni testé formulate e preannunciando un voto favorevole, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessari interventi di carattere generale di ampio respiro, soprattutto per limitare i danni derivanti dalla contrazione dei consumi.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) giudica indispensabile rilanciare l'immagine del Paese, con la predisposizione di un piano industriale di lunga durata. Le stime di decrescita del PIL per l'anno in corso evidenziano la necessità di interventi nel settore del turismo, già in grave difficoltà, e in quello manifatturiero.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) giudica insufficienti le risorse stanziare per rilanciare la grave situazione economica italiana e la caduta della produzione a livello mondiale. Nel riportare le stime di un *report* pubblicato dalla Commissione europea nel 2019 sulle conseguenze economiche negative a seguito della diffusione di un *virus*, ritiene che l'Unione europea dovrebbe valutare l'opportunità di monetizzare il debito dei singoli Stati membri per superare le difficoltà ad affrontare spese straordinarie in *deficit*.

Il senatore DESSÌ (*M5S*) si associa alle considerazioni degli oratori precedenti, giudicando necessari interventi economici più consistenti per affrontare le situazioni di difficoltà che si stanno delineando, con ulteriori risorse, anche di livello europeo.

Il senatore RAMPI (*PD*) apprezza la condivisione sul provvedimento espressa dai rappresentanti dell'Opposizione. Fa presente che le aziende rientranti nelle cosiddette «zona rossa» e «zona gialla» sono impossibilitate a svolgere la propria attività, con gravi conseguenze per i settori interessati. Ritiene indispensabile, in questa fase di difficoltà economica per il Paese, un lavoro comune delle forze di Opposizione e di Maggioranza.

La senatrice BOTTO (M5S) invita a valutare il contributo offerto dalle nuove tecnologia e dalla Intelligenza Artificiale, in particolare, per delineare l'evoluzione degli scenari e porre in essere le soluzioni più rispondenti.

Replica agli intervenuti il presidente relatore GIROTTO (M5S), ricordando che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 9 del 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che amplia le misure di sostegno per i settori economici maggiormente colpiti. Ricorda inoltre che il Ministro dello sviluppo economico ha annunciato una pluralità di interventi volti a sostenere i settori in crisi, riguardanti anche gli ambiti della produzione energetica sostenibile.

Il presidente GIROTTO dichiara conclusa la discussione generale e dà per acquisite favorevolmente le dichiarazioni di voto espresse nel dibattito.

Verificato il numero legale, la proposta di parere favorevole del Relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 87

*Presidenza del Presidente
GIROTTO*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 158 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 CONCERNENTE LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E L'EFFICIENZA ENERGETICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

167^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *webTV2* e *YouTube2* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

La PRESIDENTE introduce l'odierna procedura informativa.

Intervengono il senatore LAUS (*PD*) e le senatrici PARENTE (*IV-PSI*) e TOFFANIN (*FIBP-UDC*) per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti ai quali risponde il ministro Nunzia CATALFO.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede ulteriori ragguagli.

Segue un intervento in risposta del ministro CATALFO.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,15.

Plenaria

168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, la presidente MATRISCIANO dà la parola alla relatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il costante atteggiamento di responsabilità della propria parte politica, volto ad agevolare la conversione in tempi rapidi del decreto-legge in esame, pur notando la sussistenza di perplessità di merito. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ponendo in evidenza l'opportunità di contenere il diffuso allarmismo nei confronti del Coronavirus.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere viene infine posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra gli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1727, volto a fronteggiare le conseguenze dei danni agli impianti di Funivie Spa di Savona conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici registrati nel novembre del 2019. Dà conto pertanto dell'articolo 1, comma 1, il quale consente alla regione Liguria l'erogazione nell'anno 2020 di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per un massimo di 12 mesi, a beneficio dei dipendenti di imprese del territorio savonese impossibilitati a prestare attività lavorativa.

La relatrice segnala quindi che la Commissione di merito ha in previsione lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Si riserva pertanto di definire la propria proposta di parere successivamente a tali audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza degli atti in titolo, la relatrice PARENTE (*IV-PSI*) richiama in primo luogo l'attenzione sull'opportunità di un'integrazione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte del Governo, sulla base delle urgenze cagionate dalla diffusione del *virus* COVID-19. Riguardo ai contenuti del *Doc. LXXXVI*, n. 3, osserva preliminarmente l'impegno del Governo a evitare eccessi di regolamentazione e di oneri burocratici suscettibili di comportare aggravi a carico di cittadini, imprese e amministrazioni.

Per quanto più specificamente di competenza dà quindi conto dei contenuti del capitolo 11, riguardante il tema dell'occupazione, nel quale sono previste azioni nel quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e relativamente ai percorsi di miglioramento del livello delle competenze.

Dato conto della partecipazione del Governo ai tavoli tecnici per la creazione di un unico punto di accesso alle informazioni per cittadini e imprese, la relatrice si sofferma sulle politiche attive per l'occupazione riguardanti in particolar modo la riduzione dei periodi di disoccupazione, l'incremento della quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il potenziamento dei centri per l'impiego, la ricollocazione attraverso misure di sostegno al reddito e di protezione sociale.

Riferisce quindi in merito alle iniziative legate al nuovo Fondo sociale europeo plus e alle ulteriori linee programmatiche di cui al capitolo 11, riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché della sicurezza sociale dei lavoratori.

Relativamente al successivo capitolo 12, concernente gli affari sociali, la relatrice segnala innanzitutto le misure di inclusione, completate da quelle relative all'accesso universale agli asili nido e all'estensione del congedo parentale per i padri. Ulteriori interventi sono previsti nell'ambito della disabilità e della non autosufficienza. Dopo aver illustrato le azioni previste in relazione alle politiche per le pari opportunità la relatrice dà conto dei contenuti riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il *welfare* e il benessere aziendale, nonché alla regolarità lavorativa in riferimento ai lavoratori immigrati.

Passando a dare conto dei profili di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2019, la relatrice si sofferma sull'articolo 20, recante principi e criteri direttivi specifici di delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Menziona poi l'articolo 16, recante la disciplina di delega per l'adeguamento ai regolamenti europei in materia di fondi per il *venture capital* e ai fondi l'imprenditoria sociale. Fa quindi riferimento alle direttive elencate nell'Allegato A del disegno di legge, a partire dalla direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili attraverso la definizione di diritti minimi per i lavoratori e di nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro. Segnala successivamente le direttive 2019/1158, 2019/1159 e 2019/1937, relative rispettivamente all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) rimarca a sua volta l'esigenza dell'aggiornamento della Relazione programmatica in conseguenza della situazione di crisi determinata dall'epidemia da COVID-19 e, a tale proposito, pone in evidenza la necessità di un'effettiva solidarietà a livello europeo, finora assente, in relazione alle questioni di maggiore rilevanza.

Rispetto a tali questioni risulta decisamente secondaria a suo parere l'attività di recepimento della nuova normativa europea.

Il senatore NANNICINI (*PD*) mette in evidenza il bisogno di un forte intervento di politica fiscale al fine di contrastare l'attesa recessione. Evidenzia che, in ogni caso, l'efficacia di una tale politica è subordinata al livello di credibilità del sistema nazionale, nel cui ambito vanno adottate misure non contraddittorie tra loro, e alla convergenza delle diverse forze politiche sui punti maggiormente qualificanti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'appello al requisito della credibilità, menziona l'ottimo risultato in termini di rapporto tra *deficit* e PIL registrato nel 2019. Ribadisce quindi il proprio auspicio nei confronti di un atteggiamento solidale dell'Unione europea, le cui politiche dovrebbero essere in generale volte ad evitare disparità di trattamento fra gli Stati membri.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ritiene il recepimento della normativa europea, nell'attuale fase, secondario rispetto all'emergenza sanitaria in atto. Fa presente inoltre che le risorse di cui finora è prevista la mobilitazione da parte del Governo appaiono del tutto insufficienti, ritenendo imprescindibile stimolare l'attività dell'impresa. Osserva infine che l'adozione della cosiddetta «Quota 100» si è rivelata controproducente nell'ambito dei servizi sanitari.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) considera prematuro esprimere giudizi in merito agli effetti di «Quota 100». Segnala quindi l'opportunità di una valutazione in ordine agli esiti dell'introduzione del reddito di cittadinanza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che le convocazioni per la settimana in corso non sono state oggetto di trattazione in sede di Ufficio di Presidenza.

La presidente MATRISCIANO, preso atto del rilievo della senatrice Nisini, propone la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori al termine della seduta. In considerazione dell'andamento dei lavori, propone altresì di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, prevista per le ore 8,30.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà al termine della seduta e che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 4 marzo, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

*Presidenza della Presidente
MATRISCIANO*

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

124^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

**(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2^a seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 17 ordini del giorno e 33 emendamenti (*pubblicati in allegato*).

Prende atto la Commissione.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) ritiene che l'Italia stia pagando a caro prezzo, sul piano economico, la diligenza e la tempestività con cui ha dato seguito alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per il contenimento dell'epidemia. Osserva che altri Paesi e l'Unione europea non sono stati altrettanto zelanti.

Rileva che, se le iniziative adottate dal Governo sono nel complesso condivisibili, forse sarebbe stato preferibile evitare il blocco dei voli di-

retti dalla Cina, che ha reso più difficoltoso il controllo delle persone provenienti dal quel Paese. Quanto invece al piano comunicativo, è dell'avviso che l'operato dell'Esecutivo sia stato fortemente discutibile.

Reputa che in questa fase occorra tutelare il sistema economico italiano, che in alcuni settori, come quello turistico, rischia di essere messo in ginocchio dalla situazione che si è venuta a creare.

Evidenzia che urgono, in particolare, iniziative a tutela del *made in Italy*, nonché a protezione dei concittadini all'estero, esposti a misure ingiustificate e strumentali.

Esprime perplessità in merito all'inchiesta giudiziaria avviata per fare luce sull'operato dell'ospedale di Codogno: ritiene che quanti operano in prima linea, sul fronte del contenimento dell'epidemia, debbano essere compresi e sostenuti e non già posti sul banco degli accusati.

In conclusione, auspica che il Governo, nell'adozione delle misure a sostegno dell'economia, ascolti anche le istanze che promanano dai Gruppi di opposizione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il suo Gruppo è orientato in ogni caso a sostenere il decreto-legge in conversione, a prescindere dalle carenze che pure ad esso potrebbero essere imputate.

Invita a considerare che l'epidemia è ancora pienamente in corso e che gli effetti delle misure adottate per il suo contenimento non potranno essere compiutamente valutati prima di una decina di giorni.

Ritiene cruciale, in questa fase, contenere il numero di contatti sociali potenzialmente produttivi di nuovi contagi, anche al fine di evitare che la situazione di emergenza arrivi a toccare le grandi città del nord. In tale prospettiva, suggerisce di puntare sul lavoro a distanza e su tutte le misure utili ad evitare gli assembramenti, come ad esempio la sospensione delle attività scolastiche.

Trova assurde le critiche mosse al servizio sanitario lombardo e sottolinea l'opportunità di rivedere il sistema di rilevazione e computo dei contagi allo scopo di assicurare un flusso informativo costante e di qualità, valorizzando le sedi di rilevazione sul territorio.

Sul piano comunicativo, segnala l'opportunità di chiarire ai concittadini che, se il tasso di mortalità è relativamente basso, occorre non di meno evitare, con senso di responsabilità, ogni condotta che possa agevolare la diffusione del *virus*: vi è infatti il rischio di saturazione delle strutture sanitarie.

La senatrice PIRRO (*M5S*), pur ritenendo ormai acclarato che il COVID-19 non produrrà una decimazione della popolazione, stima indispensabile approfondire ogni sforzo per abbattere la curva dei nuovi contagi. Sottolinea che il Governo sta operando correttamente in tale direzione: è ora necessario concentrarsi anche sul sostegno all'economia, senza abbassare la guardia sul fronte del contenimento dell'epidemia.

Dopo aver evidenziato che in questo difficile frangente il servizio sanitario ha confermato il suo valore, anche in ottica comparativa con gli

altri Paesi, formula l'auspicio che i Gruppi parlamentari mantengano la necessaria unità di intenti per il superamento della fase emergenziale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) richiama l'attenzione sull'encomiabile abnegazione degli operatori del servizio sanitario nazionale, specie di quelli in prima linea nelle cosiddette zone rosse, che anche in questa occasione ha consentito al sistema di reggere l'urto dell'emergenza, malgrado il massiccio definanziamento degli ultimi anni. Considerato anche lo scarso apporto dato dalle strutture sanitarie private, in questo frangente, auspica che nell'immediato futuro si stanino le necessarie risorse per il potenziamento della sanità pubblica.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di Relatore ricorda, in sede di replica, che è già stato adottato il decreto-legge volto a completare, con misure di carattere economico, gli interventi posti in essere con il decreto-legge in conversione.

Il sottosegretario SILERI dichiara di non avere nulla da aggiungere rispetto all'intervento già svolto nel corso del dibattito. Rinuncia pertanto allo svolgimento della replica.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) illustra l'ordine del giorno G/1741/11/12, concernente misure a tutela dei soggetti fragili, anche residenti in RSA. Dà poi conto dell'ordine del giorno G/1741/9/12, che prefigura iniziative didattiche mirate, anche attraverso forme di teledidattica, per gli alunni affetti da grave patologia respiratoria.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1741/7/12, col quale si invita il Governo a chiarire alcuni profili interpretativi, in relazione ai contratti stipulati per lo svolgimento dei viaggi di istruzione. Dichiara di ritirare l'ordine del giorno G/1741/14/12, concernente provvidenze per il settore dello spettacolo, riservandosi di tornare sull'argomento durante la discussione in Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, volto a stabilire che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, è necessario che vi sia almeno una persona effettivamente contagiata.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.17, che prevede assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) illustra l'emendamento 1.4, che impone il blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti; l'emendamento 1.5, che interviene in materia di visite fiscali, in relazione ai soggetti sottoposti a misura di permanenza domiciliare; l'emendamento 1.6, che prescrive la sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria posti in quarantena; l'emendamento 1.7, che prevede la possibilità di rilascio dei certificati di attestazione di malattia con accertamento per via telefonica; l'emendamento 1.9, che prevede la necessaria dotazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari di dispositivi di protezione individuale; l'emendamento 1.10, che prescrive la fornitura dei dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali ubicati nelle zone rosse; l'emendamento 1.14, che prevede la dotazione di tutti gli agenti delle forze di polizia e delle forze armate dei necessari dispositivi di protezione individuale; l'emendamento 1.16, che prefigura, nelle zone di focolaio, apposita regolamentazione dei servizi pubblici essenziali resi da ogni tipo di operatore sanitario; l'emendamento 1.19, che prescrive l'installazione di distributori di soluzioni idro-alcoliche per la disinfezione delle mani, nelle scuole e nelle strutture sanitarie.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.1, volto a garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) illustra l'emendamento 2.4, che prefigura un piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del SARS-COV-2 in tutte le scuole e università; l'emendamento 2.5, che consente procedure di assunzione di personale sanitario anche alle Regioni sottoposte a piano di rientro; l'emendamento 2.6, che prefigura la sottoposizione del *virus* SARS-COV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica nell'ambito del sistema nazionale *influnet*; l'emendamento 2.0.2, che reca disposizioni per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.0.1, che prevede lo svolgimento delle lezioni in modalità telematica, per permettere agli studenti di non interrompere il percorso d'apprendimento

nelle scuole in cui è prevista la sospensione della frequenza, e l'emendamento 3.0.2, che prevede il rilascio dei certificati di malattia sulla base di anamnesi e visite mediche a distanza.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) illustra l'emendamento 3.1, che demanda alla Guardia di finanza controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3, si passa all'illustrazione dell'emendamento all'articolo 4.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa presente che l'emendamento 4.1 è volto a destinare una parte degli stanziamenti, previsti dal comma 1 dell'articolo 4, all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1741****(al testo del decreto-legge)****G/1741/1/12**

GALLONE, MOLES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

gli assistenti educatori collaborano con il corpo insegnante per l'integrazione degli alunni disabili nella scuola; per molti bambini e ragazzi in difficoltà hanno in carico il percorso di costruzione di autonomie rispetto all'attività scolastica, che è contesto di apprendimento di comportamenti sociali;

gli assistenti educatori non hanno un proprio riconoscimento professionale e svolgono il servizio tramite cooperative;

in tale fase di emergenza sanitaria gli stessi sono costretti a casa e, di conseguenza, non vengono retribuiti posto che in assenza di servizio, le cooperative non possono fatturare ai Comuni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che gli assistenti educatori percepiscano la retribuzione al pari degli insegnanti.

G/1741/2/12

FREGOLENT, BRIZIARELLI, CANTÙ, MARIN, LUNESU, ROMEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

la Federazione Italiana Medici Pediatri si è rivolta ai genitori affinché evitino di portare i bambini nello studio del proprio pediatra di famiglia o al pronto soccorso, per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre;

questo perché, per annullare il contagio, si deve limitare il contatto tra i malati e i sani. In prima istanza, specifica la Federazione Italiana Medici Pediatri, i sintomi possono essere gestiti con i consigli telefonici e i farmaci sintomatici suggeriti dal pediatra di famiglia;

pur troppo il nuovo Coronavirus è comparso in Italia in un momento in cui l'epidemia influenzale stagionale è ancora in fase di massima diffusione e gli studi dei pediatri di famiglia sono affollati di bambini con l'influenza o con le comuni infezioni delle vie respiratorie. I sintomi influenzali, del COVID-19 e di altre decine di altri *virus* respiratori, non sono al momento differenziabili;

sebbene al momento attuale sembra che il COVID-19 non colpisca in modo aggressivo l'età pediatrica, è altrettanto evidente che, come accade per l'epidemia influenzale stagionale, i bambini rappresentano il maggior serbatoio di diffusione del *virus* nei confronti degli adulti, genitori e nonni *in primis*, che potrebbero avere, invece, un'evoluzione più aggressiva dell'infezione;

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, ha previsto che la riammissione nelle scuole nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per assenza dovute a malattia, di durata superiore a cinque giorni, debba avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio 2020 sembra essere in contrasto con le raccomandazioni sostenute dalla Federazione Italiana Medici Pediatri;

impegna il Governo:

a valutare quali siano le più opportune misure da adottare per tutelare la salute degli alunni e delle loro famiglie.

G/1741/3/12

FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, LUNESU, ROMEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, relativa alla produzione di un vaccino;

i ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del *coronavirus*;

la fase successiva sarà quella di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici;

è sempre italiano un progetto, che sta per iniziare il suo iter di un vaccino per contrastare il Covid-19: la prima sperimentazione sarà effettuata sugli animali, per poi passare al test sull'uomo, ma i tempi rischiano di essere lunghi a causa della burocrazia;

è infatti stato realizzato il progetto molecolare del vaccino, che sarà pronto per essere testato negli animali per metà marzo, ma la normativa italiana sulla sperimentazione animale è più restrittiva rispetto a quella di altri Paesi europei e rischia di allungare la tempistica per l'attuazione del vaccino;

se la procedura partisse in tempi rapidi sarebbe possibile avere i primi risultati sugli animali dopo circa un mese, dopodiché si potrebbe passare ai test cellulari per verificare se il vaccino sia in grado di neutralizzare il *coronavirus*;

considerato che:

negli Stati Uniti sono stati abbreviati tutti i processi regolatori;

a livello europeo, l'Agenzia europea del farmaco ha istituito un canale preferenziale per chi sta sviluppando vaccini contro il *coronavirus*, demandando comunque le decisioni sulle autorizzazioni a condurre studi clinici alle agenzie regolatorie dei singoli Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di accelerare il processo in atto per la realizzazione del vaccino per contrastare il Covid-19.

G/1741/4/12

ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

i casi di contagio registrati in alcuni specifici territori italiani aumentano insieme al livello di preoccupazione nella popolazione;

considerato che:

nel nostro paese molte strutture socio sanitarie che accolgono anziani assicurano a ospiti e familiari la tranquillità di ricevere servizi di alto livello in un ambiente sicuro e protetto;

è doveroso salvaguardare la salute dei cittadini soprattutto di quelli più sensibili e vulnerabili specialmente all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del *virus* da parte delle autorità competenti;

a causa della fragilità dell'utenza presente nelle strutture per anziani, è fondamentale durante le visite adottare le adeguate misure di prevenzione in modo da rendere più semplice l'operato del personale medico e sanitario che devono preservare l'incolumità degli ospiti;

impegna il Governo:

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 a valutare l'opportunità di prevedere misure che limitino il numero degli accessi dei visitatori nelle strutture che ospitano anziani e che prevedano l'utilizzo di dispositivi di sicurezza al fine di evitare la propagazione del *virus* in ambienti così sensibili.

G/1741/5/12

LUPU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo *coronavirus* 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations, IHR, 2005*). Dalla stessa dichiarazione discende l'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e i casi di contagio registrati in alcuni territori sono in aumento;

la chiusura dei voli diretti con la Cina, non ha impedito che alcuni passeggeri provenienti da quel Paese potessero volare sui cieli italiani, a bordo di compagnie aeree italiane. Si pensi ai casi di scali intermedi, come Francoforte, Londra, Istanbul, Abu Dhabi, Monaco, per raggiungere Milano, Roma o Firenze coperti anche da Compagnie italiane o che operano in Italia;

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame afferma che deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'articolo 2 del medesimo decreto-legge prevede la possibilità per le competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche al di fuori dai casi previsti dallo stesso decreto-legge;

ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 620/80, esiste un apposito Comitato di Rappresentanza degli Assistiti, chiamato a formulare proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa per il personale aeronavigante;

ad oggi non sono state indicazioni uniformi in merito alle misure di prevenzione e tutela della salute del personale navigante del trasporto aereo nonché di limitazione del contagio;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni necessaria misura per la tutela del personale navigante del trasporto aereo con particolare riferi-

mento alle misure di contrasto al contagio del COVID - 19, tra cui la rilevazione della temperatura corporea del personale navigante, dotando il personale di idonei dispositivi, nello specifico: gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo.

G/1741/6/12

MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il decreto-legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del *virus*;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

in questo quadro il lavoro delle forze armate è di fondamentale importanza per coadiuvare gli operatori del settore che si stanno prodigando nel contenimento del *virus*,

impegna il governo:

a consultare costantemente anche attraverso i loro rappresentanti, medici e paramedici, appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, e altri operatori particolarmente impegnati ed esposti al rischio a causa dell'attuale emergenza;

a provvedere tempestivamente alle loro esigenze operative e di sicurezza, se necessario anche con provvedimenti legislativi d'urgenza.

G/1741/7/12

BOLDRINI, IORI, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientra la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, del quale il decreto-legge in esame richiama l'articolo 41, comma 4) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;

il D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha disposto, con riferimento all'intero territorio nazionale, la sospensione fino al 15 marzo 2020 sia dei suddetti viaggi di istruzione sia delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

semberebbe opportuno chiarire, sia per i contratti di pacchetto turistico sia per le altre tipologie contrattuali eventualmente interessate dalle misure di sospensione summenzionate, se trovi applicazione il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito;

semberebbe altresì opportuno chiarire se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia, in base al decreto-legge in esame, esercitabile in maniera incondizionata o solo al ricorrere del presupposto di cui al richiamato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011 (ossia la sussistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione»);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto-legge in esame:

1) quale sia la norma applicabile per i casi di contratto diversi da quello di pacchetto turistico;

2) se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia o meno incondizionato, per le fattispecie disciplinate dal decreto-legge in esame, come integrate dai relativi decreti di attuazione.

G/1741/8/12

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca disposizioni urgenti per contenere la diffusione del nuovo COVID-19, adottando una serie di misure volte a gestire la grave crisi derivante dalla diffusione del Coronavirus, nonché a consentire alle autorità coinvolte di adottare ogni provvedimento adeguato e proporzionato alla gestione dell'emergenza;

l'articolo 4 del decreto-legge reca in particolare gli stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza;

il nuovo Coronavirus è un ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, nel dicembre 2019, pertanto, com'è noto, al momento attuale non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai Coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal *virus*;

a seguito del devastante dilagare dell'epidemia in tutto il mondo, i centri di ricerca sulle malattie infettive di tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per individuare una terapia vaccinale che consenta di perfezionare i metodi diagnostici, testare l'efficacia di molecole antivirali conosciute nonché di identificare e potenziare eventuali punti deboli del *virus*, al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali;

lo scorso 2 febbraio i virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il *virus* responsabile dell'infezione, fornendo un significativo contributo alla ricerca della comunità scientifica mondiale;

l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» è uno dei 50 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), cosiddetti «super ospedali», che fanno ricerca e rappresentano la punta di diamante del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

purtroppo, dal 1998 ad oggi, nonostante il numero di questi «super ospedali» sia raddoppiato, (passando dai 32 del 1998 ai 51 del 2018) il finanziamento medio per singolo IRCCS disposto dal Ministero della Salute si è praticamente dimezzato, dai 5 milioni per istituto del 1998 a meno di 3 milioni nel 2019;

i tagli alle strutture sanitarie e la mancanza di fondi pubblici incidono gravemente sulla qualità della ricerca ed impediscono il progredire delle scoperte scientifiche, inoltre nel caso di gravi situazioni di emergenza, diviene estremamente complesso fronteggiare contemporaneamente le emergenze e le necessità di progredire nelle ricerche con la esigua quantità di fondi disponibili,

impegna il Governo:

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 e dell'accresciuta necessità di dotazioni finanziarie per gli Istituti che svolgono attività di Cura e Ricerca, a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, nel prossimo provvedimento utile, un finanziamento straordinario per gli IRCCS coinvolti nell'emergenza sanitaria.

G/1741/9/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la Fibrosi cistica (FC) o mucoviscidosi è la malattia ereditaria più diffusa nell'Europa occidentale; si tratta di una malattia metabolica, cronica, progressiva e non curabile, ma che può essere trattata con un ampio ventaglio di terapie. Viene spesso definita come la malattia invisibile, che condiziona però in modo fondamentale la vita delle persone colpite poiché richiede terapie prolungate e continue;

il sistema respiratorio è di gran lunga il più colpito: nei polmoni si forma un muco denso che provoca tosse, la colonizzazione di batteri, e reazioni infiammatorie. L'intestino non è in grado di assimilare le sostanze nutritive e questo provoca una diminuzione di peso, dolori addominali e dis-

senteria. Grazie ad una terapia continua e a cure mediche specifiche, questi scompensi possono essere curati, e la qualità della vita delle persone colpite può migliorare notevolmente, compresa la loro aspettativa di vita;

oggi, la maggior parte delle persone colpite da FC può raggiungere l'età adulta e può condurre una vita soddisfacente, ma si vede comunque esposta ad affrontare ulteriori problemi. Per riuscire a convivere con questa malattia, è fondamentale incoraggiare le persone colpite da FC e i loro familiari a cercare di condurre una vita quotidiana normale, prendendo le normali precauzioni indispensabili per evitare episodi di natura influenzale con possibili conseguenze di carattere bronco-polmonare;

in Italia attualmente i soggetti positivi al *coronavirus* Sars-CoV-2 sono quasi 1.700, diversamente distribuiti nelle varie regioni, 41 i morti e 83 i guariti. Il Presidente del Consiglio ha recentemente firmato il decreto con le necessarie misure precauzionali per le scuole e i grandi eventi;

è evidente che per le persone affette da FC l'attuale epidemia da Coronavirus costituisce un rischio enorme non solo per la qualità di vita ma anche per le sue aspettative. Tra le persone che possono trovarsi maggiormente in difficoltà ci sono i minori, che andando a scuola possono trovarsi esposti al rischio concreto di contrarre anche forme gravi di influenze da Coronavirus. Non a caso tra le prime misure prese dal Governo c'è la chiusura delle scuole e l'invito ad utilizzare moderne tecniche di teledidattica;

ma questa misura non protegge adeguatamente i bambini con fibrosi cistica che attualmente risiedono in regioni a più basso livello di epidemia e quindi non sono affatto protetti dal contagio. Eppure proprio a loro andrebbe prestata una attenzione controllata e selettiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che tutti i bambini affetti da grave e documentata patologia respiratoria, su richiesta dei genitori e in concreta attenzione alle loro condizioni specifiche, anche se frequentano scuole non ricomprese nella zona rossa possano avvalersi in questo periodo di iniziative didattiche mirate ai loro bisogni specifici, attraverso l'attivazione di forme di teledidattica, analoghe a quelle già sperimentate su larga scala e per tutti i bambini nelle zone rosse.

G/1741/10/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o alle ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci la definizione di misure finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto nuovo *coronavirus* (virus COVID-19) ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

in particolare, l'articolo 1, al comma 1 fa riferimento ai comuni o alle aree nei quali (per il *virus* in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio;

lo stesso articolo, al comma 2 elenca una serie di misure di contenimento che possono essere adottate tra le quali la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;

la sospensione delle attività scolastiche pone a rischio il raggiungimento dei 200 giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 297/94;

pur consapevoli dei motivi di urgenza alla base di tali disposizioni, giustificate dalla gravità della situazione epidemiologica, non sfugge come la misura di assenza forzata degli alunni, in particolare se minori, creerà disagi alle famiglie che per motivi di lavoro non saranno nelle condizioni di seguire i propri figli o, per ragioni economiche, di affidarne la gestione a terzi;

inoltre, emerge una sproporzione tra la disposizione di cui al comma 1, che assume come parametro di riferimento alla base dell'adozione delle misure di cui al comma 2, «i comuni o le aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del *virus*», e le misure elencate nel comma 2 citato,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura idonea a garantire la tutela della salute degli alunni e dei docenti e il diritto allo studio, considerando al contempo le esigenze delle famiglie.

G/1741/11/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo *coronavirus* (virus COVID-19);

in particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo per le autorità competenti dei comuni - con le modalità previste dal successivo articolo 3, commi 1 e 2 - o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

il medesimo articolo elenca una serie di misure che possono essere adottate che vanno dal divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata, alla chiusura di esercizi commerciali, alla chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, ecc.;

nell'attuale situazione di emergenza sanitaria risulta fondamentale tutelare i soggetti affetti da patologie croniche, essendo gli individui maggiormente esposti a gravi danni derivanti dal *virus* COVID-19, quali, ad esempio, i soggetti residenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure di sorveglianza per quei soggetti più suscettibili di sviluppare forme gravi di Covid-19, anche residenti in RSA, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il *virus*.

G/1741/12/12

TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

le maschere di protezione respiratoria FFP (Filtering Facepiece Particles, «Facciale filtrante contro le particelle» in italiano) sono dispositivi di protezione respiratoria di alta qualità, adatti all'ambito professionale, contro le particelle fini, la polvere e diversi *virus*;

ogni tipo di maschera di protezione monouso dispone di caratteristiche differenti: solo il Livello di protezione Maschera FFP3 risulta efficace contro i *virus* (influenza aviaria, influenza A / H1N1, SARS, tubercolosi) e polline;

l'esercito che ha il compito di controllare l'entrata e l'uscita di persone e gli oggetti nelle comunità infette dal *virus* è dotato di tali mascherine;

come il personale militare, anche il personale sanitario soprattutto ospedaliero, dovrebbe dotarsi di tale dispositivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dotare le strutture ospedaliere delle province interessate da COVID-19, dei dispositivi più idonei a proteggere il personale sanitario soprattutto ospedaliero;

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, per valorizzare al meglio il lavoro che il personale sanitario tutto svolge al servizio della comunità.

G/1741/13/12

TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la situazione sanitaria conseguente all'epidemia COVID-19 sta comportando notevoli conseguenze su diversi settori dell'economia;

tale situazione riverbera notevoli effetti anche sul buon andamento della giustizia di ogni ordine e grado;

sono già state adottate importanti misure operative concernenti la prevenzione di una epidemia, ma che non considerano le conseguenze pratiche ed operative dell'andamento del sistema giustizia;

in molte zone di Italia sono già in atto provvedimenti specifici come la sospensione delle udienze e limiti alla ricezione di atti non di imminente scadenza presso le varie cancellerie e segreterie;

ulteriori misure riguardano udienze a porte chiuse, distanza di sicurezza, pulizia straordinaria, rinvio delle cause con parti che provengono dalle zone focolaio e sospensione degli eventi di formazione;

l'insieme di tali circostanze configura una situazione particolarmente grave e difficile anche sotto il profilo pratico e operativo per tutti gli operatori del diritto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure urgenti al fine di sospendere per un periodo di tempo determinato tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria nelle province maggiormente esposte alla diffusione di COVID-19.

G/1741/14/12

RAMPI, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientrano la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi e la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;

in attuazione di quanto disposto, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, nell'ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, ha previsto l'adozione delle suddette misure nei Comuni interessati;

in molte regioni sono state adottate ordinanze che, tra le misure di contenimento del contagio, prevedono la chiusura di musei, cinema e teatri e la sospensione delle manifestazioni culturali, ivi compreso, in alcuni casi, il Carnevale;

è di tutta evidenza come le suddette misure di contenimento del contagio previste dal decreto-legge in esame abbiano sui settori interessati effetti con un impatto decisamente differente, in quanto il rallentamento o la riduzione, per quanto drastica, di un'attività non può essere paragonabile, in termini di effetti negativi, alla sua totale sospensione;

ed è proprio a causa della chiusura dei teatri e della sospensione delle manifestazioni culturali che uno dei settori maggiormente colpiti dalle suddette misure è il settore dello spettacolo, già afflitto da una situazione di crisi che si protrae nel tempo e ora in una situazione che si sta rivelando insostenibile in particolar modo sotto i profili occupazionale ed economico;

la drastica riduzione del fatturato causato dalla chiusura delle attività mette a rischio la stessa sopravvivenza di molte realtà, soprattutto piccole, del settore dello spettacolo e dei suoi lavoratori che rappresentano un settore vitale per la crescita culturale ed economica del nostro Paese;

l'impatto economico si manifesta innanzitutto nel mancato ricavo da bigliettazione: le stime basate su dati SIAE quantificano in oltre 10 milioni di euro il mancato incasso al botteghino dei teatri delle regioni interessate nella settimana dal 24 febbraio al 1° marzo (ed è prevedibile una cifra analoga a causa della proroga delle ordinanze);

per le imprese di produzione va aggiunto il mancato fatturato per la vendita di spettacoli e concerti a terzi, danno non recuperabile neanche in futuro, mentre per i centri di produzione e le compagnie di teatro ragazzi l'impatto è ancora più pesante poiché non è possibile programmare recite di produzione e distribuzione nei teatri direttamente gestiti e sono cancellate le recite di produzione in *tournee* per un periodo di almeno tre settimane;

le ricadute occupazionali negative riguardano sia i dipendenti a tempo indeterminato che gli artisti e i tecnici con contratti di scrittura, che spesso rappresentano la quota prevalente dei lavoratori, per non parlare poi degli artisti e dei tecnici precari, nonché degli addetti del teatro ragazzi che in questo periodo di chiusura dei teatri rischiano di non percepire alcun emolumento;

nella stessa situazione di crisi si trova lo spettacolo viaggiante: la chiusura dei luna *park* e delle singole attrazioni disposta in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna comporta il differimento di manifestazioni legate anche al periodo pasquale, con ricadute sul piano economico stimabili in 1 milione di euro per ogni due giorni di sospensione dell'attività;

inoltre l'estensione all'intero territorio nazionale del divieto dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche ha ampliato l'area geografica interessata al fermo dell'attività estendendo l'impatto negativo sia per tutte le istituzioni di produzione e distribuzione che hanno

un'offerta rivolta a quel *target* sia soprattutto per i centri di produzione e le compagnie che concentrano l'attività sul pubblico in età scolare;

si tratta di un intero settore messo nell'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente, nei primi provvedimenti utili a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure necessarie a tutela e a sostegno del settore dello spettacolo e delle attività ad esse correlate, della occupazione nelle diverse forme giuridiche in cui si articola, dichiarando lo stato di crisi del settore dello spettacolo, prevedendo misure di sostegno al reddito dei lavoratori, oggi esclusi dall'ambito di applicazione sia degli ammortizzatori sociali che delle indennità, la sospensione degli adempimenti fiscali e previdenziali ed evitando qualsiasi penalizzazione nei confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubblico, nella consapevolezza della necessità di salvaguardare un patrimonio unico di creatività e di lavoro.

G/1741/15/12

GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il decreto-legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del *virus*;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

il decreto-legge prevede, in particolare, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le auto-

rità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del *virus* anche fuori dai casi già elencati;

in tutta Italia la paura generata dalla diffusione del *coronavirus* aumenta ogni giorno in modo sensibile anche per il rischio che si possano verificare ulteriori contagi. Il primo ospedale da campo è stato allestito vicino all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nei prossimi giorni altri Pass (Posto assistenza socio sanitario) saranno montati di fronte alle strutture ospedaliere della regione;

sono considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un pericolo di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici;

le priorità assolute restano il contenimento del contagio e il rafforzamento dei presidi ospedalieri, una corretta informazione non solo fra istituzioni e cittadini, ma anche tra tutti i livelli dell'infrastruttura sanitaria, con particolare riguardo ai presidi medici territoriali, medicina di base inclusa,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a garantire, in particolare nelle Regioni colpite, un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291);

ad adottare misure volte ad alzare i livelli di prevenzione sanitaria per il personale medico sanitario ad adottare, là dove è necessario, una quarantena più severa, alla stregua dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge;

ad adottare misure finalizzate a garantire, il controllo e la manutenzione di impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi, con particolare attenzione per i rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi.

G/1741/16/12

GALLONE, TOFFANIN, RONZULLI, GALLIANI, PAROLI, Alfredo MESSINA, SERAFINI, CALIENDO, CRAXI, BARACHINI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termini di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del *virus* è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

– per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

– i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

– il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

– l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

– per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G/1741/17/12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19 e l'allarmismo che la stessa ha generato, sta determinando effetti incalcolabili per il sistema economico nazionale e per le attività produttive;

nonostante la definizione da parte del Governo, delle regioni e dei sindaci di misure finalizzate al contenimento del *coronavirus*, la veloce diffusione del contagio, che ha colpito in particolare alcune regioni del nord Italia, ha creato un clima di allarme all'interno del Paese e all'estero con pesanti ripercussioni per l'economia e, in particolare, nel settore turistico;

pur consapevoli che tale emergenza sanitaria necessiti di una gestione adeguata, tempestiva e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, occorre prendere atto che la diffusione del COVID-19 sta mettendo a rischio i ritmi di crescita del sistema economico nazionale;

il commissario europeo con delega all'Economia, Paolo Gentiloni ha dichiarato che: «le ricadute saranno pesanti anche sul breve termine, complici i rischi di isolamento che incombono su pilastri come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tre regioni capaci di incidere, da sole, su circa il 40% del Pil»;

nei giorni scorsi, alcune imprese e associazioni di categoria come ABI, Coldiretti, Rete Imprese Italia, Confagricoltura, hanno rivolto un appello al Governo invitandolo ad «abbassare i toni nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto e a valutare con equilibrio la situazione per procedere a una rapida normalizzazione ..., evitando di diffondere un'immagine e una percezione, soprattutto nei confronti dei partner internazionali, che rischia di danneggiare durevolmente il nostro made in Italy e il settore turistico ...»;

la Confcommercio stima una perdita di 5-7 miliardi di euro nel caso in cui la crisi si prolunghi fino a maggio, mentre il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha stimato una riduzione del Pil dello 0,2% nell'arco di un anno;

in merito al settore del turismo, l'associazione di categoria Confturismo stima un'affluenza di 22 milioni di turisti in meno nei prossimi tre mesi, mentre Federturismo stima una perdita di 5 miliardi di euro su scala nazionale;

in Italia, il segmento del turismo vale in totale 146 miliardi di euro: una cifra pari al 12% del Pil, generata da una filiera di 216mila esercizi ricettivi e 12mila agenzie di viaggio. La proliferazione del *coronavirus* ha spinto diversi governi, dall'Irlanda a Israele, a includere l'Italia tra i paesi «sconsigliati» per le visite di piacere e le trasferte di lavoro «non strettamente consigliate». I risultati di tali decisioni stanno già comportando una sensibile diminuzione delle prenotazioni per la imminente stagione pasquale;

il clima di incertezza si sta ripercuotendo anche sugli incassi del cinema: solo nel weekend sono andati persi 4,4 milioni di euro rispetto al fine settimana precedente;

la produzione industriale nel 2019 ha registrato una diminuzione dell'1,3% rispetto all'anno precedente e a seguito del clima di allarme generato dal diffondersi dell'epidemia, si stanno già verificando i primi blocchi della produzione nelle zone colpite dal focolaio;

ad oggi sono quasi 6.000 i lavoratori metalmeccanici lombardi coinvolti da fermi della produzione e riduzione d'orario a causa del Coronavirus. La maggior parte, ovviamente, sono dipendenti di imprese della «zona rossa», ma sono fortemente interessante anche le aziende industriali di Bergamo, Milano e Cremona;

i possibili effetti negativi del Coronavirus sull'economia lombarda si inseriscono in un quadro tutt'altro che sereno: a fine 2019 erano 17.288 i lavoratori coinvolti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, in crescita del 79% rispetto allo stesso periodo del 2018;

secondo alcune stime delle più autorevoli agenzie di rating, le vendite fuori dai confini nazionali delle amministrazioni interessate da casi di Coronavirus (Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, Milano, Monza, Sondrio, Padova, Venezia, Treviso, Piacenza, Parma, Modena e Rimini) valgono un totale di 138 miliardi di euro a fronte di un volume complessivo di esportazioni pari a 465 miliardi di euro;

una stima di Coldiretti su dati Istat ha rilevato un calo dell'11,9% delle esportazioni di prodotti italiani in Cina solo nel gennaio 2020, ribaltando il trend di crescita che aveva raggiunto il suo apice nel 2019 con vendite record di 460 milioni di euro, con 140 milioni di euro solo dalle esportazioni di vino,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza misure economiche e fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese, finalizzate, in particolare, a: rifinanziare, estendere e agevolare l'accesso delle imprese al Fondo centrale di garanzia per le Pmi; prevedere il varo della cassa integrazione in deroga entro 48 ore per le imprese con meno di 6 dipendenti che sarebbero diversamente costrette ad avviare le procedure di mobilità; prevedere forme di sostegno soprattutto per i comparti turistico-ricettivo, agroalimentare e manifatturiero; sospendere per 4 mesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo p.v.; prevedere forme di integrazione del sistema dei «voucher» anche per i servizi e assistenza alla persona (baby sitting, manutentori, e similari);

a valutare la possibilità di prevedere un intervento anche di carattere normativo volto a consentire ai comuni di sospendere e dilazionare imposte locali per le categorie merceologiche più esposte;

ad adottare interventi che, compatibilmente con la tutela della salute dei cittadini, garantiscano la continuità lavorativa all'interno delle «zone rosse»;

al fine di garantire alle imprese agricole la fondamentale liquidità venuta meno a valutare la possibilità di anticipare l'erogazione delle somme dovute nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con i governi degli Stati membri e con la Commissione europea, proponendo un allentamento o almeno una deroga ai vincoli di bilancio per le risorse economiche stanziare per far fronte all'emergenza, nonché la riprogrammazione dei fondi europei non spesi del bilancio 2014-2020.

Art. 1.

1.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona» aggiungere la seguente: «infetta».

1.2

LANIECE

Al comma 2, lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis. Nelle Regioni no cluster sono fatte salve le attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche e previste nella Provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, le attività previste all'interno del proprio territorio regionale;».

1.3

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020».

1.4

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020;».

1.5

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) sospensione della disciplina di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 206 in materia di visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio per malattia per gli individui, dipendenti pubblici e privati, sottoposti a misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In tali casi, qualora l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità domiciliare, è disposto il rilascio del "certificato di quarantena da COVID-19" la cui disciplina è prevista con apposito decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;».

1.6

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva;».

1.7

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'Art. 54 del codice penale;».

1.8

TOFFANIN, GALLONE

Al comma 2, dopo la lettera k) aggiungere la seguente:

«*k-bis*) sospensione in tutte le regioni che comprendono i comuni di cui al comma 1, di tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria;».

1.9

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;».

1.10

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j);».

1.11

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) previsione, per la durata dello stato di emergenza, del distacco in altri uffici o di ricorso al telelavoro per il personale impiegato in uffici aperti al pubblico affetto da gravi patologie certificate che ne aumentano il rischio infettivo».

1.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.».

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «22 milioni».

1.13

SICLARI

Al comma 2 dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«*p*) triage esterno in tutti gli ospedali importanti di ogni provincia italiana; aumento numero dei posti letto nelle unità intensive negli ospedali; utilizzo igienizzanti e misurazione temperatura ingresso delle metropolitane, ospedali, treni e centri commerciali, supermercati ed ipermercati; sospensione per tutte le società del pagamento dei contributi ai lavoratori in tutto nelle aziende di tutto il Paese per 2 mesi da distribuire nei 5 anni successivi; sospensione per le società del pagamento delle rate bancarie (mutui, prestiti ecc) per 2 mesi da distribuire nei prossimi 18 mesi o anni rimanenti; aumentare i posti letto di terapia intensiva nelle regioni commissariate; mascherine anti-contagio obbligatorie per entrare nelle strutture sanitarie, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente decreto-legge».

1.14

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di

protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.».

1.15

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini prevedere l'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuate la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari contenimento del COVID-19.».

1.16

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario;».

1.17

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'invarianza di oneri di cui all'articolo 3, comma 1».

1.18

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) valutazione della predisposizione di misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in RSA, affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il *virus* COVID-19».

1.19

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. È fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani nei luoghi pubblici quali scuole e strutture sanitarie».

Art. 2.**2.1**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-*bis* sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari ad euro 1 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, sono vincolate all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 160 del 2019».

2.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il *triage* pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da *virus* COVID-19».

2.4

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, predispongono un Piano Nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.».

2.5

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«*1-bis.* Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.».

2.6

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto Superiore di Sanità a sottoporre il *virus* SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InFluNet. La sorveglianza è effettuata anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema InFluNet e fino alla fine dell'epidemia da COVID19.».

2.0.1

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico)

1. Per evitare il diffondersi di batteri ed infezioni negli ospedali e nelle cliniche, ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi, per contatto, per via aerea e a distanza, anche con multiresistenza antibiotica, a pazienti che soggiornano in aree precedentemente occupate da soggetti con

multiresistenza o che utilizzano oggetti e superfici ambientali che possono essere contaminati da agenti patogeni nosocomiali, e con la consapevolezza che l'ambiente intorno al paziente è contaminato da microrganismi e che questi possono essere trasmessi attraverso questa via da contatto indiretto, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire:

a) linee guida in materia sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico attraverso l'immissione nell'aria di aerosol secco di ozono e l'obbligo di utilizzo di questa modalità di sanificazione da parte di tutte le strutture ospedaliere e delle cliniche a decorrere dal terzo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le linee guida tengono conto della durata di sopravvivenza dei principali microrganismi che sono causa di infezioni nosocomiali, e obbligatoriamente di quelli di seguito elencati: *Acinetobacter spp.*, *Candida*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Enterococcus spp.* compresi VRE e VSE, *Klebsiella spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria spp.*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus aureus* compreso MRSA, *Stafilococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Streptococcus pyogenes*;

b) le sanzioni a carico della struttura ospedaliera e delle cliniche che non si conforma alle disposizioni di sanificazione ambientale di cui al presente comma;

c) la metodologia da applicare nella riduzione delle procedure non necessarie nell'adozione di misure di assistenza al paziente che possano garantire condizioni sicure e quanto più possibile asettiche; l'applicazione su tutto il territorio nazionale di quelle misure mediche e di assistenza che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive.

2. La verifica del rispetto delle disposizioni in materia sanificazione è posta in essere con controlli del Ministero della Salute, della Regione e del Comune in cui ha sede la struttura ospedaliera.

3. Le linee guida tengono conto delle migliori pratiche di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero e clinico elaborate dai servizi sanitari delle Regioni.

4. Sullo schema di decreto di cui al presente articolo le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza Stato-Regioni si esprimono entro venti giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

2.0.2

ZAFFINI, TOTARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal ministero della Salute, dalle Ordinanze concordate tra ministero della Salute e Regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza CODIV-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'art. 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10% dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza CODIV-19.

2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.

3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «35 milioni».

Art. 3.**3.1**

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.».

3.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

3.0.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, MODENA, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio nonché di permettere agli studenti di non perdere le lezioni e di proseguire il percorso scolastico, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione nelle quali è prevista la sospensione della frequenza ai sensi del presente decreto-legge, l'attività scolastica e lo svolgimento delle lezioni avviene mediante modalità telematica usando gli strumenti digitali.

2. Il Ministro dell'Istruzione adotta nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di *smart school* e provvede a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza.

3. Per rendere operative le misure è avviato un piano di formazione a distanza dei docenti che svolgono la loro attività lavorativa, per quanto compatibile, mediante l'utilizzo della modalità di lavoro agile.

4. Per l'organizzazione di cui al presente articolo sono costituite in ogni regione una o più *task-force* costituite sulla base delle specificità del territorio tenendo conto della popolazione scolastica, delle caratteristiche del territorio nonché di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in atto. I componenti delle *task-force* sono individuati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici e i docenti con particolare esperienza in materia di didattica digitale e formazione a distanza.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, alla formazione superiore, compresa quella universitaria, statale e non statale.».

3.0.2

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI,
TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Certificati di malattia a distanza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione delle esigenze di cui all'articolo 1, nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19, i medici di medicina generale, in deroga alla normativa vigente, possono rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina.».

Art. 4.**4.1**

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario;».

Plenaria**125^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di stamane gli ordini del giorno e gli emendamenti sono stati oggetto di illustrazione e discussione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1741/1/12, a condizione che l'impegno al Governo sia espressamente previsto «nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Sottoscritto dalle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*), l'ordine del giorno in questione è riformulato in conformità al parere e accolto nel testo 2 pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Presidente-relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1741/2/12, G/1741/3/12, G/1741/4/12 (sottoscritto dalla senatrice PIRRO (*M5S*)), G/1741/5/12 (sottoscritto dalla senatrice PIRRO (*M5S*)), G/1741/6/12 (sottoscritto dalle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*)), G/1741/7/12, G/1741/8/12, G/1741/9/12, G/1741/10/12, G/1741/11/12, G/1741/12/12 (sottoscritto dalle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZ-

ZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*)), G/1741/13/12 (sottoscritto dalle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*)) e G/1741/15/12 (sottoscritto dalle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*)).

Il Presidente-relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1741/16/12, a condizione che il primo impegno al Governo sia affievolito con l'introduzione della formula «valutare la possibilità di».

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Previa sottoscrizione delle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*), l'ordine del giorno in questione è riformulato in conformità alla condizione posta e accolto nel testo 2 pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Presidente-relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1741/17/12.

Il PRESIDENTE dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno e dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,35.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i prescritti pareri su testo ed emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il Presidente-relatore invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Sottolinea che il provvedimento in esame è stato già oggetto di interventi migliorativi durante l'*iter* alla Camera, conclusosi con approvazione pressoché unanime. Saggiunge che i contenuti del decreto-legge in conversione sono peraltro stati arricchiti dai diversi decreti attuativi già adottati dal Governo, e che misure di sostegno all'economia sono state introdotte da un ulteriore decreto-legge appena emanato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello del Relatore. Fa presente, in risposta a interventi sull'ordine dei lavori dei senatori ZAFFINI (*FdI*) e Paola BINETTI (*FIBP-UDC*), che alcune delle proposte emendative in questione sono sostanzialmente recepite dal decreto-legge pubblicato nella giornata di ieri e che, peraltro, ulteriori interventi sono allo studio del Governo. Ribadisce che il decreto-legge ora

all'esame della Commissione prefigura una serie di possibili misure che consentiranno di modulare l'azione di contenimento del *virus* alla luce del divenire della situazione epidemiologica, che è tuttora molto fluida.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene incidentalmente per segnalare che alcune ulteriori misure di interesse sanitario sono effettivamente contenute nel decreto-legge n. 9 del 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Dopo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato, viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.2.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (sottoscritto dalla senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*)), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (sottoscritto dalla senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*)), 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sono ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.0.1 e lo trasforma, con il consenso del PRESIDENTE, nell'ordine del giorno G/1741/18/12 (pubblicato in allegato). Quest'ultimo, previo parere favorevole del Presidente-relatore, è accolto dal rappresentante del GOVERNO, dopo la sottoscrizione da parte delle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e STABILE (*FIBP-UDC*).

Gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 (sottoscritto dalla senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*)) sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è ritirato.

L'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), con il consenso del PRESIDENTE, trasforma l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/1741/19/12 (pubblicato in allegato), cui aggiunge la propria firma la senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*). Quest'ultimo, previo parere favorevole del Presidente-relatore, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 3.0.2 è ritirato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4.

L'emendamento in questione, 4.1, è ritirato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce il voto favorevole già annunciato, in virtù della decisione del proprio Gruppo di appoggiare in maniera aprioristica il provvedimento in esame, malgrado le lacune dello stesso. A titolo di esempio, segnala che il Governo ha omesso di considerare la necessità di un piano nazionale di prevenzione pandemica, atto ad assicurare l'uniformità dell'attività di prevenzione su tutto il territorio.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) dichiara a nome del proprio Gruppo voto favorevole, pur sottolineando che il Governo ha affrontato l'emergenza *coronavirus* senza una linea chiara e univoca.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame per senso di responsabilità e ripromettendosi di vagliare con particolare attenzione il decreto-legge appena emanato per il sostegno all'economia.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel dichiarare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ribadisce che il Governo ha saputo affrontare una situazione estremamente complessa e tuttora fluida, dimostrando di fare tesoro delle esperienze maturate, nel passato, nella gestione di altre emergenze. Si riferisce, in particolare, alla scelta di individuare un Commissario unico e a quella di coinvolgere i Presidenti delle Regioni, in maniera continuativa, nel processo decisionale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rimarcando che il provvedimento in esame coglie nel segno, predisponendo una serie di strumenti opportunamente modulabili in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica. Dà atto ai Gruppi di opposizione dell'atteggiamento responsabile serbato nel corso dell'esame.

Dopo essersi associato a quest'ultima notazione, il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del provvedimento in esame, nel testo trasmesso dalla Camera, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,20.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1741**

(al testo del decreto-legge)

G/1741/1/12 (testo 2)

GALLONE, MOLES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

gli assistenti educatori collaborano con il corpo insegnanti per l'integrazione degli alunni disabili nella scuola; per molti bambini e ragazzi in difficoltà hanno in carico il percorso di costruzione di autonomie rispetto all'attività scolastica, che è contesto di apprendimento di comportamenti sociali;

gli assistenti educatori non hanno un proprio riconoscimento professionale e svolgono il servizio tramite cooperative;

in tale fase di emergenza sanitaria gli stessi sono costretti a casa e, di conseguenza, non vengono retribuiti posto che in assenza di servizio, le cooperative non possono fatturare ai Comuni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, misure volte a prevedere che gli assistenti educatori percepiscano la retribuzione al pari degli insegnanti.

G/1741/16/12 (testo 2)

GALLONE, TOFFANIN, RONZULLI, GALLIANI, PAROLI, Alfredo MESSINA, SERAFINI, CALIENDO, CRAXI, BARACHINI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mi-

sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termini di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del *virus* è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

– per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

– i consumi che prima venivano fatti fuori casa – dai ristoranti alle mense scolastiche – si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

– il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

– l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 – 7 miliardi di euro;

– per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure

finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G/1741/18/12 (già em. 2.0.1)

PAPATHEU, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 2.0.1.

G/1741/19/12 (già em. 3.0.1)

BINETTI, RIZZOTTI, PAPATHEU, SICLARI, STABILE, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, MODENA, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 3.0.1.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 marzo 2020

Sottocommissione per i pareri

4^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(1741) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1727) *SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli ecce-
zionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019*: parere favorevole.

Plenaria

124^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Riferisce la presidente MORONESE (*M5S*) – in sostituzione della relatrice designata, senatrice Floridia – evidenziando che lo schema di decreto legislativo in titolo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – che modifica, a sua volta, la direttiva 2003/87/CE – finalizzata ad una riduzione delle emissioni più efficace in termini di costi e alla promozione di investimenti a basse emissioni di carbonio. Precisa al riguardo che tali interventi sono indispensabili al fine di raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni del 40 per cento nel 2030. A tal fine i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) devono ridurre del 43 per cento le emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai valori del 2005.

Lo schema di decreto in esame si compone di 47 articoli e 4 allegati e riscrive interamente l'attuale disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 2013. Tali correzioni sono necessarie alla luce delle profonde modifiche apportate dalla direttiva 2018/410 al sistema ETS, con la conseguente necessità di abrogare il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, al fine di rendere quanto più coerente la normativa nazionale a quella europea. Lo schema di decreto è stato predisposto secondo i principi di delega previsti dall'articolo 13 della legge delega del 4 ottobre 2019, n. 117. Il termine per l'esercizio della delega – per effetto dello «scorrimento» previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 al quale rinvia l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 117 del 2019 – scade il 2 maggio 2020.

Avverte infine che, presso gli uffici della Commissione, è a disposizione dei componenti della stessa una relazione scritta più diffusa sui contenuti dello schema in titolo.

Il sottosegretario di Stato MORASSUT fa presente che – considerando sia i tempi presumibilmente necessari per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema in titolo, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 117 del 2019, sia quelli per l'esercizio della delega di cui alla stessa legge – il Governo è disponibile ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione per altre due setti-

mane, anche successivamente alla scadenza del termine per l'espressione del medesimo, fissata al prossimo 11 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

La presidente MORONESE fa presente che la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 ha espresso il previsto parere in data 29 gennaio 2020 e che tale parere è stato messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il sottosegretario di Stato MORASSUT fa presente che il Governo può attendere una settimana ancora per l'espressione del parere da parte della Commissione, anche successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto per l'espressione del medesimo, fissata per il prossimo 8 marzo.

La presidente MORONESE fissa infine per giovedì 5 marzo, alle ore 20, il termine per far pervenire eventuali osservazione di cui la relatrice Pavanelli potrà tener conto ai fini della formazione di una proposta di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria**155^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, l'esame dell'affare assegnato su «L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore PITTELLA (PD), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolar-

mente diffusivo dell'epidemia da *coronavirus* (COVID-19), con il rapido incremento dei casi e con l'elevato numero di decessi.

Ricorda, quindi, che il 9 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di *coronavirus* mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (noto anche come COVID-2019). Il *virus* è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Come è noto, i sintomi comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, e nei casi più gravi si sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico che possono portare anche al decesso del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere i soggetti più vulnerabili.

Il provvedimento consta di 5 articoli e all'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure che possono essere adottate figurano: il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti; il divieto di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie stabilendo che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal

Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato.

L'articolo 5 dispone che la data di entrata in vigore del provvedimento è fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (domenica 23 febbraio 2020).

In attuazione del decreto-legge in esame, è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, specificamente volto a far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia. Il 1° marzo è stato inoltre adottato un secondo D.P.C.M. che ha ulteriormente specificato le regole di cautela da adottare nelle aree interessate dalle misure sanitarie e su tutto il territorio nazionale.

Al testo del decreto-legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza, la Commissione europea, in data 25 febbraio 2020, ha annunciato aiuti per un valore di 232 milioni di euro, finalizzati a rallentare la diffusione del COVID-19 a livello globale. Si tratta di un primo pacchetto volto a sostenere le misure di preparazione dei Paesi, anche extra europei, in buona parte tramite l'OMS, per finanziare la ricerca, l'assistenza e la diagnosi delle persone contagiate e prevenire l'ulteriore trasmissione. La Commissione europea ha inoltre istituito una *Task Force* per affrontare l'emergenza, composta dai Commissari Gentiloni, Lenarcic, Johansson, Kyriakides e Valean. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Agenzia europea) ha rilevato che il rischio di infezione nei Paesi dell'UE, dello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito è attualmente considerato medio-alto, e che la probabilità che si verificano ulteriori focolai in Europa, simili a quelli in Italia, è considerata medio-alta. Pertanto, il rischio di infezione per i cittadini di Paesi UE/SEE e del Regno Unito, che viaggiano o risiedono in zone di maggiore tasso di trasmissione locale, è attualmente considerato alto.

Il relatore, quindi, valutato che non sussistono profili di criticità per quanto concerne i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, illustra uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, con alcune osservazioni, e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di osservare che, nella misura in cui gli effetti del Coronavirus non riguardano solo la salute, ma impatteranno in maniera significativa sul comparto del turismo e dei servizi, determinando un rallentamento dell'economia italiana, si ritiene necessario richiedere alle competenti sedi europee l'attivazione dei meccanismi di aiuto ai territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attivabile in caso di «catastrofe naturale grave», con danni stimati in oltre 0,6 per cento del reddito nazionale lordo di un Paese dell'Unione o dell'1,5 per cento del PIL di una singola regione.

Analoga richiesta ritiene che dovrà essere inoltrata al fine di tenere conto delle conseguenze in termini di minore crescita economica prodotte

dall'emergenza da COVID-19, nell'ambito della valutazione sul rispetto dell'obiettivo di medio termine relativo al Patto di stabilità e crescita, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97, che prevede il caso di «evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera dell'Unione».

Il sottosegretario Laura AGEA ringrazia il relatore per il lavoro svolto, apprezzando in particolare i due suggerimenti relativi alla richiesta che l'UE tenga conto degli eventi epidemici nell'ambito della valutazione dei conti pubblici ai sensi del Patto di stabilità e all'utilizzo del Fondo di solidarietà europeo. In merito al primo aspetto, comunica che il Governo si è già attivato per ottenere una flessibilità pari allo 0,2 per cento del PIL (circa 3,5 miliardi di euro) e in merito al secondo conferma l'azionabilità del Fondo di solidarietà per circa un miliardo di euro.

Per quanto riguarda la mitigazione degli effetti negativi sull'economia, aggiunge che sarebbe opportuna la sospensione delle regole europee relative ai crediti deteriorati (NPL) per evitare che le banche vadano in sofferenza per la mancanza di liquidità derivante dalla sospensione nel pagamento delle rate dei mutui.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ma rileva che la flessibilità dello 0,2 per cento del PIL costituisce un aiuto minimale rispetto ai danni al sistema produttivo italiano che deriveranno dal fenomeno epidemico del Covid-19.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), nel preannunciare il suo voto favorevole, sottolinea che, sebbene l'UE non abbia competenza diretta in materia di salute, ha tuttavia competenza concorrente per i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica e avrebbe dovuto svolgere un importante coordinamento sin dalle primissime fasi dell'epidemia. Per quanto riguarda il suggerimento avanzato dal Sottosegretario, sottolinea la necessità che sia proprio il Governo, in un prossimo provvedimento, a prevedere la sospensione del pagamento dei mutui, anche per la ristrutturazione di immobili adibiti al turismo.

La senatrice TESTOR (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ritenendo di primaria importanza la tutela della salute, ma ritenendo anche essenziale sostenere il settore economico e in particolare le PMI, prevedendo una sospensione del pagamento delle tasse. Ritiene, inoltre, necessario adoperarsi perché migliorata l'immagine dell'Italia.

La senatrice FEDELI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico e apprezza l'operato tempestivo del Governo a fronte di un'emergenza non prevedibile. Sottolinea l'importanza

della trasparenza nell'informazione e ritiene estremamente importante che il Governo promuova un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate, in una sorta di sistema-Paese, senza distinzioni territoriali o settoriali, per svolgere un lavoro corale e complessivo, a tutela della sanità pubblica e dell'economia del Paese.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) condivide i suggerimenti del relatore, dei senatori intervenuti e del sottosegretario, e propone che la Commissione si attivi per tradurre gli auspici in azioni concrete.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), in merito all'entità della flessibilità ottenibile dalla Commissione europea, ritiene opportuno attendere gli sviluppi della situazione epidemiologica prima di presentare ulteriori e più consistenti richieste di aiuto all'Europa.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Esame del disegno di legge n. 1721, congiunzione con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVI, n. 3*, e rinvio)

Il senatore PITTELLA (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019, presentato al Senato il 14 febbraio 2020, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012. Rileva, anzitutto, che il titolo del provvedimento fa riferimento all'anno 2019, al fine di dare continuità rispetto all'ultima legge di delegazione relativa al 2018. Tuttavia, poiché il provvedimento abbraccerà anche l'intero anno 2020, potrebbe essere opportuno modificare il titolo per estenderlo anche all'anno in corso, proprio per mantenere il predetto criterio di continuità, derivato dalla norma della legge n. 234.

Il disegno di legge, come previsto, è accompagnato dalla relazione di cui al comma 7 del predetto articolo 29 della legge n. 234, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. I dati riportati nella relazione, secondo la legge n. 234, de-

vono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, ma il Governo, opportunamente, ha presentato una relazione aggiornata fino al 3 ottobre 2019. Per quanto riguarda il contenuto proprio delle annuali leggi di delegazione, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che sono ammesse solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, e che lo stesso principio rileva anche in fase di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti.

Il disegno di legge in esame è un provvedimento importante e lo è per due ordini di motivi. Anzitutto, poiché esso consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, riducendo il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovo contenzioso. Ma il provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito delle normative che vengono modificate o introdotte con i predetti atti legislativi europei, poiché si tratta di normative che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese.

Il relatore esprime, quindi, l'intenzione di svolgere il suo ruolo con la massima apertura nei confronti del contributo costruttivo da parte di tutti i Senatori appartenenti alle forze politiche presenti nella Commissione. Per raggiungere questo obiettivo, ritiene opportuno sentire le parti interessate dalle diverse normative oggetto del disegno di legge, i cosiddetti *stakeholders*, per poter approfondire con cognizione di causa l'impatto derivante dall'attuazione delle disposizioni previste. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi presenti, a indicare i soggetti da chiamare in audizione, in relazione alle normative del provvedimento che ritengono opportuno approfondire.

In seguito a tale esame approfondito, la Commissione potrà, quindi, procedere alla fase emendativa del testo, per poi riferire all'Assemblea su un provvedimento il più possibile completo, corretto e utile.

Passando all'esame del testo, osserva che il disegno di legge si compone di 20 articoli, nei quali sono stabiliti principi e criteri specifici di delega per dare attuazione ad alcune delle 33 direttive contenute nell'allegato e per adeguare la normativa nazionale a 14 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione anche degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla

data di entrata in vigore della legge. I principi generali di delega sono contemplati dall'articolo 32 della legge n. 234, e tra questi figurano il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di *gold plating*, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE.

Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l'attuazione delle direttive.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti nei regolamenti europei pubblicati fino a tale data o in direttive attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi *on demand* e le piattaforme di condivisione video. Le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovono le produzioni europee e garantiscono l'indipendenza della Autorità di regolamentazione del settore.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sull'indicazione, da parte degli Stati membri, degli obiettivi nazionali per il 2030. L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 12 e 19 del disegno di legge, concernenti entrambi il mercato interno dell'energia elettrica (attuazione della direttiva (UE) 2019/944 e dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941).

L'articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rap-

porti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissioni online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici effettuata da soggetti diversi dall'emittente iniziale.

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, in cui si introduce anche un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e del regolamento (UE) 2019/876, entrambi in materia requisiti prudenziali di enti finanziari e creditizi.

L'articolo 11 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e del regolamento (UE) 806/2014 (come modificato dal regolamento (UE) 2019/877), in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di capacità di ricapitalizzazione, degli enti e creditizi e le imprese di investimento. La normativa fissa procedure uniformi per la risoluzione di tali enti, nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, nell'ambito dell'Unione bancaria, anche con riferimento al requisito minimo di passività soggette a *bail-in*.

L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In particolare, la direttiva ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Come già accennato, l'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, volti a facilitare la vendita e gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento, per favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento.

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili. Il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, a livello nazionale la materia è disciplinata in maniera disorganica e andrebbe, pertanto, riordinata alla luce del regolamento.

L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, concernenti, rispettivamente, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare grandi benefici alla salute dei cittadini.

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per

il *venture capital* e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie.

L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica.

L'articolo 19 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Come già accennato, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Il regolamento richiede l'individuazione delle autorità nazionali competenti e la disciplina di determinati aspetti inerenti le caratteristiche specifiche del prodotto.

Infine, per completezza, il relatore elenca le direttive contenute nell'allegato A, rinviando agli articoli del disegno di legge per quelle oggetto di principi e criteri specifici di delega.

Il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, propone quindi di congiungere la discussione generale del provvedimento in titolo con quella della Relazione programmatica 2020 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per la relazione introduttiva e per l'invito del relatore a svolgere un lavoro condiviso. Suggerisce quindi l'opportunità di procedere, per le normative che dovessero comportare un particolare onere per le imprese, ad un'applicazione che tenga il più possibile conto delle specifiche esigenze della realtà produttiva italiana e di far valere tale approccio nel rapporto negoziale con l'UE. Ritiene utile anche capire come gli Stati membri recepiscano la normativa europea.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene necessario che nello svolgimento del ciclo di audizioni si proceda per blocchi di argomenti e che si tenga conto delle eventuali scadenze di recepimento delle direttive e dei tempi di recepimento messi in atto dagli altri Stati membri dell'UE, poiché talvolta può risultare dannoso proprio per le nostre imprese che in altri Paesi siano già applicate determinate nuove normative europee.

Il sottosegretario Laura AGEA ringrazia per il lavoro svolto dal relatore Pittella su un provvedimento che è di fondamentale importanza per il Paese. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle normative oggetto di recepimento, le amministrazioni settoriali possono fornire le stime sui costi che possono gravare sulle imprese, ma occorrerebbe fare anche una valutazione sui costi nell'ipotesi di ritardata o mancata attuazione. Concorda con l'utilità di conoscere lo stato dell'arte sull'implementazione da parte degli altri Stati membri e ricorda che, per esempio, sulla normativa sul work-life balance, l'Italia è già in gran parte conforme, ma avrebbe beneficiato ora degli strumenti dello *smart-working* o dell'*home-working*. Riguardo alla direttiva sulla plastica monouso, conferma che sarà necessario un approccio di accompagnamento alla riconversione. Esprime quindi la massima disponibilità del Dipartimento Politiche europee nello svolgimento dell'esame parlamentare sul disegno di legge.

Il senatore PITTELLA (PD) ringrazia il Sottosegretario e i senatori intervenuti per lo spirito di collaborazione e propone di procedere alle audizioni, da svolgersi eventualmente anche in videoconferenza, nei giorni di martedì e giovedì, per concluderle possibilmente entro le festività pasquali. Prega i senatori di rappresentare quanto prima le eventuali richieste di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il presidente relatore LICHERI (M5S) ricorda che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019 e pertanto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0218 per mancata attuazione. Lo schema di decreto provvede a recepire tutte le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2021, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 3, lettera *a*), e di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, rilevando come lo schema di decreto legislativo non provvede a recepire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 3, lettera *a*), della direttiva. Vi è da precisare che le citate disposizioni non recepite consen-

tono il commercio in deroga all'applicazione della direttiva, sul mercato secondario come prodotti usati, non solo dei pezzi di ricambio, ma anche degli stessi AEE, immessi sul mercato prima del 22 luglio 2019, a differenza della normativa nazionale come risultante dallo schema di decreto. In particolare, la direttiva introduce, all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una disposizione con cui impone restrizioni alla presenza di sostanze pericolose in tutte le AEE «immessi sul mercato» (nuove) dopo il 22 luglio 2019. Tale norma, quindi, non solo liberamente consente la prima immissione sul mercato delle AEE non conformi fino al 22 luglio 2019, ma ne consente anche il commercio sul mercato secondario dopo tale data.

Lo schema di decreto, pertanto, sembra non tenere conto della distinzione tra «immissione sul mercato» e «messa a disposizione sul mercato», come definite dalla direttiva e dallo stesso decreto del 2014, mantenendo così il divieto di commercializzazione anche dopo il 22 luglio 2019 delle AEE usate, immesse sul mercato prima di tale data, costringendo alla loro rottamazione e, per quanto riguarda il recupero delle loro parti come pezzi di ricambio, alla loro previa trasformazione in rifiuto. Secondo la direttiva, invece, «le operazioni sul mercato secondario per le AEE, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione» (considerando n. 2).

Propone quindi di invitare la Commissione di merito a suggerire al Governo di adeguare lo schema di decreto alla direttiva nei termini suesposti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni testé illustrato, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il presidente relatore LICHERI (*M5S*) illustra una nuova versione dello schema di osservazioni, già presentato nella seduta precedente.

In particolare, richiama il contenuto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, che prevede la punibilità della frode in materia di spese relative ad appalti solo se connotata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto, mentre nel codice penale italiano la frode in appalti rientra nel reato di truffa, per il quale è invece previsto il dolo generico. Sarebbe op-

portuno quindi prevedere un recepimento maggiormente aderente al dettato della direttiva, anche al fine di evitare possibili problemi in termini di competenza della Procura europea e di funzionamento della cooperazione giudiziaria.

Rileva come la modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema, colmi una lacuna del nostro sistema, estendendo la punibilità dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione anche alle persone che esercitano pubbliche funzioni nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione».

Rileva infine come l'articolo 5, comma 1, lettera *c*), punto 1, dello schema modifichi l'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità dell'ente per tutti i delitti tributari, connessi con un'evasione IVA superiore a 10 milioni di euro, se commessi anche in parte in territorio di altro Stato membro. La fattispecie prevede quindi non solo i reati caratterizzati da frode, ma anche quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione. Tale estensione appare di dubbia compatibilità con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva, che contempla la punibilità per i reati IVA se l'azione o omissione è commessa in «sistemi fraudolenti transfrontalieri».

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo la precedente versione maggiormente efficace nell'evidenziare gli aspetti di criticità che è bene risolvere prima dell'entrata in vigore della normativa.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice GINETTI (*IV-PSI*), il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni da lui testé illustrato, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice RICCIARDI (*M5S*), introduce l'esame dell'atto in titolo, predisposto in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41CE, al fine di rafforzare la sicurezza delle navi da passeggeri e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio. Il termine per il recepimento della direttiva è sca-

duto il 21 dicembre 2019 e la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/0069 nei confronti dell'Italia, per mancata attuazione.

In seguito a gravi incidenti marittimi la direttiva 98/41/CE ha introdotto l'obbligo di registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri, al fine di garantire che la sicurezza dei passeggeri non sia compromessa dal superamento del numero massimo di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare o per cui sono omologati i suoi dispositivi di sicurezza, e al fine di facilitare le operazioni di ricerca e soccorso in caso di incidente.

In seguito, sono stati emanati altri atti normativi dell'UE e convenzioni internazionali che trattano questioni correlate e sono stati elaborati nuovi sistemi informatici e soluzioni tecnologiche. Ne è derivata una crescente complessità e sovrapposizione delle disposizioni in materia. La direttiva (UE) 2017/2109 interviene, quindi, modificando la direttiva 98/41/CE, con il fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente.

La direttiva stabilisce anzitutto l'obbligo della comunicazione elettronica dei dati, attraverso l'interfaccia unica nazionale prevista dalla direttiva 2010/65/UE (ora sostituita dal regolamento (UE) 2019/1239). Tuttavia, si consente agli Stati membri, per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, di poter continuare a comunicare le informazioni alla stessa società di gestione della nave, anziché nell'interfaccia unica nazionale. Medesimo periodo transitorio è previsto per le informazioni aggiuntive, inerenti la necessità di cure e assistenze speciali, per le tratte superiori a 20 miglia. In ogni caso è prevista l'esenzione dalla comunicazione per i servizi di linea di durata inferiore a un'ora, nei tratti di mare di categoria D (entro 3 miglia dalla costa).

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, questa è prevista solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, e in ogni caso i dati sono cancellati dopo 60 giorni dalla partenza della nave (salvo esigenze giudiziarie), nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 sulla *privacy*.

Lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva abrogando e sostituendo il vigente decreto ministeriale 13 ottobre 1999, con cui era stata data attuazione alla direttiva del 1998, in linea con l'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018. Tale scelta consente anche di introdurre le necessarie disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi contenuti nella normativa.

Lo schema di decreto, quindi, riprende le disposizioni del decreto ministeriale del 1999, prevedendo le opportune modifiche e integrazioni, e dà attuazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva in termini pressoché testuali.

Negli articoli da 1 a 3 sono quindi aggiornate le definizioni e l'ambito di applicazione. Negli articoli da 4 a 9 sono previste le nuove modalità di registrazione dei dati dei passeggeri e le nuove modalità di comunicazione degli stessi, mentre all'articolo 15 è stabilito il regime transitorio previsto dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1741
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

rilevato che il decreto in conversione reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da *coronavirus* (COVID-19), dal rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

valutato che:

– la Commissione europea, in data 25 febbraio 2020, ha annunciato aiuti per un valore di 232 milioni di euro, finalizzati a rallentare la diffusione del COVID-19 a livello globale. Si tratta di un primo pacchetto volto a sostenere le misure di preparazione dei Paesi, anche extra europei, in buona parte tramite l'OMS, per finanziare la ricerca, l'assistenza e la diagnosi delle persone contagiate e prevenire l'ulteriore trasmissione;

– la Commissione europea ha inoltre istituito una *Task Force* per affrontare l'emergenza, composta dai Commissari Gentiloni, Lenarcic, Johansson, Kyriakides e Valean;

– il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Agenzia europea) ha rilevato che il rischio di infezione nei Paesi dell'UE, dello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito è attualmente considerato medio-alto, e che la probabilità che si verifichino ulteriori focolai in Europa, simili a quelli in Italia, è considerata medio-alta. Pertanto, il rischio di infezione per cittadini di Paesi UE/SEE e del Regno Unito, che viaggiano o risiedono in zone di maggiore tasso di trasmissione locale, è attualmente considerato alto;

valutato che non sussistono profili di criticità per quanto concerne i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

a) nella misura in cui gli effetti del Coronavirus non riguardano solo la salute, ma impatteranno in maniera significativa sul comparto del turismo e dei servizi, determinando un rallentamento dell'economia italiana, si ritiene necessario richiedere alle competenti sedi europee l'attivazione dei meccanismi di aiuto ai territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'intervento del Fondo di solidarietà

dell'Unione europea, attivabile in caso di «catastrofe naturale grave», con danni stimati in oltre 0,6 per cento del reddito nazionale lordo di un Paese dell'Unione o dell'1,5 per cento del PIL di una singola regione.

b) analoga richiesta si ritiene dovrà essere inoltrata, perché si tenga conto delle conseguenze in termini di minore crescita economica prodotti dall'emergenza da COVID-19, nell'ambito della valutazione sul rispetto dell'obiettivo di medio termine relativo al Patto di stabilità e crescita, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97, che prevede il caso di «evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera dell'Unione»;

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

– la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto dello schema di decreto di attuazione, reca modifiche alla direttiva 2011/65/UE, al fine di promuovere ulteriormente il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e il riciclaggio dei materiali usati, stabilire ulteriori restrizioni nell'uso di sostanze pericolose nelle AEE, armonizzare tra gli Stati membri le norme sull'immissione in commercio delle AEE ed escludere alcuni prodotti specifici dal campo di applicazione della normativa;

– il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019 e pertanto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0218 per mancata attuazione;

– lo schema di decreto recepisce la predetta direttiva, prevedendo all'articolo 1 le opportune modifiche al decreto legislativo n. 27 del 2014, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2011/65/UE;

rilevato che lo schema di decreto provvede a recepire tutte le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2021, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 3, lettera *a*), e di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

come sottolineato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo non provvede a recepire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 3, lettera *a*), della direttiva. Il motivo risiederebbe nel fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014 già prevede che le AEE, che non rientravano nell'ambito della previgente normativa e che al contempo risultano non conformi al decreto n. 27 del 2014, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Al riguardo vi è da precisare che le citate disposizioni non recepite, consentono il commercio in deroga all'applicazione della direttiva, sul mercato secondario come prodotti usati, non solo dei pezzi di ricambio, ma anche degli stessi AEE, immessi sul mercato prima del 22 luglio 2019, a differenza della normativa nazionale come risultante dallo schema di decreto.

In particolare, la direttiva introduce, all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una disposizione con cui impone restrizioni alla presenza di sostanze pericolose in tutte le AEE «immessi sul mercato» (nuove) dopo il 22 luglio 2019. Tale norma, quindi, non solo liberamente consente la prima immissione sul mercato delle AEE non conformi fino al 22 luglio 2019, ma ne consente anche il commercio sul mercato secondario dopo tale data. In tal modo la direttiva favorisce, sia il mantenimento in vita di AEE usate o ricondizionate, riducendo la produzione di rifiuti, sia l'acquisto di tali AEE usate per recuperarne i componenti come di pezzi di ricambio, evitando la loro previa trasformazione in rifiuto.

Inoltre, per evitare ambiguità rispetto a tale nuova disposizione, la direttiva provvede anche ad abrogare la disposizione che esentava da tali restrizioni le AEE «messe a disposizione sul mercato» (quindi sia nuove che usate) fino al 22 luglio 2019, e che corrisponde al citato articolo 24 del decreto del 2014, mantenuto in vigore dal provvedimento in esame.

Lo schema di decreto, pertanto, sembra non tenere conto della distinzione tra «immissione sul mercato» e «messa a disposizione sul mercato», come definite dalla direttiva e dallo stesso decreto del 2014, mantenendo così il divieto di commercializzazione anche dopo il 22 luglio 2019 delle AEE usate, immesse sul mercato prima di tale data, costringendo alla loro rottamazione e, per quanto riguarda il recupero delle loro parti come pezzi di ricambio, alla loro previa trasformazione in rifiuto.

Secondo la direttiva, invece, «le operazioni sul mercato secondario per le AEE, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione» (considerando n. 2).

Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di indicare al Governo l'adeguamento alla normativa europea nei termini suesposti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 151

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371, in tema di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta direttiva PIF), ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

ricordato che, a norma dell'articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019/0279 per mancato recepimento;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva prevede la punibilità della frode in materia di spese relative ad appalti solo se connotata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto, mentre nel codice penale italiano la frode in appalti rientra nel reato di truffa, per il quale è invece previsto il dolo generico. Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un recepimento maggiormente aderente al dettato della direttiva, anche al fine di evitare possibili problemi in termini di competenza della Procura europea e di funzionamento della cooperazione giudiziaria.

b) la modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema, colma una lacuna del nostro sistema, estendendo la punibilità dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione anche alle persone che esercitano pubbliche funzioni nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione».

c) l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, punto 1, dello schema modifica l'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità dell'ente per tutti i delitti tributari, connessi con

un'evasione IVA superiore a 10 milioni di euro, se commessi anche in parte in territorio di altro Stato membro. La fattispecie prevede quindi non solo i reati caratterizzati da frode, ma anche quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione. Tale estensione appare di dubbia compatibilità con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva, che contempla la punibilità per i reati IVA se l'azione o omissione è commessa in «sistemi fraudolenti transfrontalieri». Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di un recepimento di tale aspetto, maggiormente aderente al dettato della direttiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 6/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

S. 1741 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, esprimere preliminarmente il proprio apprezzamento per come tutte le autorità pubbliche e l'Italia nel suo complesso stanno affrontando l'emergenza del *coronavirus*. Nel riassumere il contenuto del provvedimento in esame ricorda che il decreto-legge si compone di 5 articoli e reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da *coronavirus* (COVID-19) e del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. In attuazione del decreto-legge è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23 febbraio 2020), per fare fronte, in particolar modo, ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (già a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Sono stati inoltre successivamente emanati i DPCM del 25 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020.

L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo, al comma 1, che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il comma 2 cita espressamente alcune misure che possono essere adottate. Tra queste segnala il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area (lettera *a*); il divieto di accesso al comune o all'area interessata (lettera *b*); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera *c*); la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera *d*); sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *e*); sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *f*); sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*); applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*); previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera *i*); chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*); chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati (lettera *k*); previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera *l*); limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera

m); sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*); sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *o*).

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli precedenti, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale (comma 1). Segnala che è, in attuazione di tale articolo, è stato adottato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Si prevede inoltre che le misure adottate perdano efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.

Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato è attribuita, previo provvedimento del prefetto competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6 prevede che i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 siano dimezzati. In particolare, viene ridotto a trenta giorni il termine, attualmente previsto in sessanta giorni, dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 23 febbraio 2020.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le misure previste dal decreto rientrino in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque soddisfatta dalla previsione del parere delle regioni interessate o, nel caso non sia coinvolta una sola regione, o alcune specifiche regioni, del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3, comma 1.

Evidenzia che la previsione del parere del presidente della Conferenza delle regioni, e non del parere della Conferenza Stato-regioni, ha, in vero pochi precedenti; in particolare segnala l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2003 in materia di finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali; comunque, rileva, tale previsione può ritenersi giustificata alla luce dell'esigenza di una rapida adozione delle misure necessarie. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (*FI*) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

S. 1727

(Parere alla 8^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, ricorda anzitutto che il disegno di legge reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie S.p.a. di Savona danneggiato a seguito dei citati eventi meteorologici.

La relazione illustrativa evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).

L'impianto, della lunghezza di circa 17 Km, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadi-bona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di c.a. 1100 kg.

L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del «parco-deposito» sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finale.

Le funivie, in concessione alla società Funivie S.p.a. di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni ed il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

L'articolo 1 autorizza la regione Liguria ad erogare nell'anno 2020 – in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie S.p.a. – un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi.

La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-

l'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 2 nomina il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie S.p.a., ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019).

Il Commissario straordinario provvederà, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto «sbloccacantieri», alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

In particolare, in base al comma 2 del citato articolo 4, il Commissario potrà approvare i progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In base al comma 3 del citato articolo 4, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il Commissario straordinario – al quale non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese – si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino.

L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni dell'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia previdenza sociale di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione, mentre le disposizioni dell'articolo 2 appaiono riconducibili alla materia governo del territorio di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva come l'esigenza di un coinvolgimento delle regioni possa ritenersi però soddisfatta dal ricorso alla procedura pre-

vista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019. In base a tale procedura, infatti, il Commissario straordinario potrà approvare i progetti di ricostruzione della funivia solo d'intesa con le regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, dichiara, in quanto savonese, di conoscere molto bene la situazione e di condividere questo provvedimento, che ritiene molto urgente. Ne auspica pertanto l'adozione nel più breve tempo possibile in modo da poter ripristinare l'impianto di funivia e da poter fornire un ristoro ai lavoratori danneggiati.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (*FI*) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 12,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S 1741 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 1741 Governo, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere *g*) e *q*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

la conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque soddisfatta dalla previsione del parere delle regioni interessate o, nel caso non sia coinvolta una sola regione, o alcune specifiche regioni, del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei DPCM previsti dall'articolo 3, comma 1;

la previsione del parere del presidente della Conferenza delle regioni, e non di quello della Conferenza Stato-regioni, ha, in vero pochi precedenti (in particolare si segnala l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2003 in materia di finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali) ma può ritenersi giustificata alla luce dell'esigenza di una rapida adozione delle misure necessarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (S. 1727)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 1727 recante interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento, recante misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona, appare riconducibile alla materia «previdenza sociale» di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione;

l'articolo 2 del provvedimento, recante interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, appare riconducibile alla materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la conseguente esigenza di un coinvolgimento delle regioni può ritenersi soddisfatta dalla prevista applicazione all'intervento di ricostruzione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «sbloccacantieri»); la richiamata previsione prevede infatti che il progetto di ricostruzione debba essere approvato dal Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, cioè la regione Liguria;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria
65ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
VITALI

La seduta inizia alle ore 20,07.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *Web Tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il dottor Giuseppe AMATO svolge alcune considerazioni di insieme sui rapporti tra attività della magistratura requirente del distretto bolognese e sistema delle misure di prevenzione e interdittive, anche alla luce delle più recenti innovazioni normative.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e GIARRUSSO (*M5S*), nonché i deputati PAOLINI (*Lega*), MIGLIORINO (*M5S*) e ASCARI (*M5S*).

Il dottor AMATO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,02.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14.

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007,
DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO*

(Esame e rinvio)

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede la parola al senatore Urso, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Adolfo URSO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento in materia di organizzazione del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

Dopo un intervento del senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*), Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione e sul calendario dei lavori, sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (*FI*), Enrico BORGHI (*PD*) e Antonio ZENNARO (*M5S*) e il senatore Adolfo URSO (*FdI*).

La seduta termina alle ore 14,35.

